Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 259 del 7 novembre 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 7 novembre 1986 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 104

LEGGE 22 ottobre 1986, n. **742.**

Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita.

SOMMARIO

LEGGE 22 ottobre 1986, n. **742.** — *Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita:*

Titolo I - Disposizioni generali . . . . *Pag.* 5

Titolo II - Condizioni di accesso:

Capo I - Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica » 7

Capo II - Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea . . . . » 10

Capo III - Norme applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea . . . . » 13

Titolo III - Condizioni di esercizio:

Capo I - Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica » 14

Capo II - Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea . . . . » 24

Capo III - Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea . . . . » 24

Titolo IV - Revoca dell'autorizzazione » 26

Titolo V - Cessione di una quota dei rischi all'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . » 29

Titolo VI - Esercizio della vigilanza . . . . » 30

Titolo VII - Collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea . . . . » 34

Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali . . . . » 35

Tabella » 45

Note . . . . » 46

Lavori preparatori . . . . » 63

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 ottobre 1986, n. **742.**

Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti e alle imprese che esercitano o gestiscono nel territorio della Repubblica le assicurazioni e le operazioni indicate per rami nel punto A) della tabella allegata o assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitali o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) alle amministrazioni pubbliche, agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, agli istituti, agli enti, alle casse e ai fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;

b) alle società di mutua assicurazione, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) previsione nello statuto della possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni o di ricorrere al concorso di terzi obbligati;

2) ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle attività indicate nell'allegato, in misura in lire italiane non

eccedente il controvalore di 500.000 unità di conto europee durante tre esercizi consecutivi. Se tale importo è superato durante tre esercizi consecutivi, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal quarto anno;

c) agli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui alla lettera *e*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

d) alle società di mutuo soccorso costituite a norma della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Art. 2.

(Norme applicabili alle imprese non soggette alla legge)

1. Alle società di mutua assicurazione di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

2. Le società di mutuo soccorso di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 possono esercitare attività assicurativa solo nei limiti e con le modalità previsti da leggi speciali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Definizione dell'unità di conto europea, della congruenza, della localizzazione di attività e del capitale sotto rischio)

1. Agli effetti della presente legge si intende per:

a) « unità di conto europea (ECU) » quella definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

b) « congruenza » la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;

c) « localizzazione » delle attività in un determinato Stato la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

d) « capitale sotto rischio » il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale.

Art. 4.

(Enti e tipi di società che possono esercitare le attività indicate nel punto A della tabella allegata)

1. Le attività indicate nel punto A) della tabella allegata possono essere esercitate soltanto da enti di diritto pubblico o da società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile.

2. Le società e gli enti di cui al comma 1 debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.

3. E vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che abbiano per oggetto l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata esclusivamente all'estero.

Art. 5.

(Contratti e operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni)

1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita nel territorio della Repubblica e

all'estero le assicurazioni e le operazioni di cui ai punti A) e B) della tabella allegata alla presente legge, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

2. I contratti stipulati, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, per le assicurazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono garantiti dallo Stato.

Art. 6.

(Contratti compresi nel portafoglio del lavoro diretto italiano ed in quello del lavoro diretto estero)

1. Sono compresi nel portafoglio italiano, anche se conclusi in regime di libertà di prestazione di servizio, i contratti stipulati dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 7, 19 e 25 della presente legge.

2. Sono compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati e gestiti da sedi secondarie all'estero di imprese con sede legale in Italia.

TITOLO II

CONDIZIONI DI ACCESSO

CAPO I

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 7.

(Autorizzazione)

1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'autorizzazione e rilasciata, previa istruttoria dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e su parere dello stesso Istituto sul programma di attività ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera *d*), della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione è efficace per l'intero territorio nazionale.

4. L'autorizzazione è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

5. L'impresa non può iniziare l'attività assicurativa prima della pubblicazione del decreto di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

(Contenuto dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione puo essere rilasciata per uno o piu rami indicati al punto A) della tabella allegata.

2. L'autorizzazione copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce a meno che l'impresa non chieda che essa sia limitata ad una parte delle attività che rientrano nei singoli rami.

Art. 9.

(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'articolo 10.

2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione e se intende operare solamente nel territorio della Repubblica o anche all'estero;

b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

c) l'elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale, almeno un terzo dei quali deve avere svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o di sindaco o di carattere direttivo in società o enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale o un fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire;

d) il programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 12 e accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13.

3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario.

Art. 10.

(Misura del capitale o del fondo di garanzia)

1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a dieci volte l'ammontare minimo del capitale delle società per azioni.

2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà del limite fissato nel comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

Art. 11.

(Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione)

1. Il limite individuale per le quote o le azioni delle società cooperative costituite per l'esercizio delle attività di cui alla tabella allegata è di lire 32 milioni. Tale limite non si applica alle persone giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Art. 12.

(Programma di attività)

1. Il programma deve indicare le attività che l'impresa intende esercitare e, a seconda di queste:

a) le tavole di mortalità e di invalidità ed il saggio di interesse e gli altri dati costituenti le basi tecniche per il calcolo dei premi e della riserva matematica;

b) l'esposizione dei metodi attuariali adottati per il calcolo dei tassi di premio, dei caricamenti e delle riserve tecniche;

c) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati;

d) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;

e) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonchè i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese.

2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi:

a) la prevedibile situazione di tesoreria;

b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 36 e seguenti;

c) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette che per le operazioni di riassicurazione passiva e le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima.

3. Al programma di attività debbono essere allegate le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali e speciali di polizza per le varie specie di contratti. Tali condizioni devono regolare anche le riduzioni ed i riscatti.

4. Gli elaborati tecnici indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 nonchè le tariffe dei premi puri e dei premi lordi devono essere firmati da un attuario iscritto all'albo professionale.

Art. 13.

(*Relazione tecnica*)

1. Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi.

Art. 14.

(*Estensione dell'autorizzazione ad altri rami*)

1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella allegata che intende estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella deve essere autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

2. Per ottenere l'estensione della autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10, nonchè del margine di solvibilità e della quota di garanzia di cui agli articoli 36 e seguenti.

3. La domanda di estensione dell'autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, ed all'articolo 13.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.

Art. 15.

(*Diniego dell'autorizzazione*)

1. L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 4 e 9, comma 1, non può essere rilasciata:

a) se i documenti indicati nei commi 2 e 3 dello stesso articolo 9 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o inidoneo;

b) se non è fornita la prova che si è provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;

c) se non è fornita la prova dell'effettiva disponibilità dei mezzi necessari per far fronte alle spese di cui alla lettera *e*), comma 1, dell'articolo 12;

d) se le persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa hanno riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio nonchè per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle leggi in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni

e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni, ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società che siano state assoggettate, nell'ultimo triennio, a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;

e) se il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

f) se le tariffe e le condizioni di polizza presentate in allegato al programma di attività non possano essere approvate per difetto dei necessari requisiti tecnici.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione della autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

Art. 16.

(*Diniego dell'autorizzazione*)

1. L'autorizzazione è negata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto motivato, da notificare all'impresa interessata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti indicati negli articoli 9, 12 e 13 o da quella della presentazione dei documenti aggiuntivi e dei chiarimenti richiesti dall'ISVAP.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che il Ministro si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rifiutata.

Art. 17.

(*Decadenza dall'autorizzazione*)

1. L'impresa decade dall'autorizzazione se non ha iniziato effettivamente l'esercizio dell'attività entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'impresa non può iniziare l'attività non effettivamente esercitata se non dopo aver ottenuto una nuova autorizzazione.

Art. 18.

(*Approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza*)

1. Le tariffe e le condizioni di polizza relative alle operazioni e alle assicurazioni di cui al punto A) della tabella allegata presentate dalle imprese devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'approvazione è concessa, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, con lo stesso decreto con cui sono rilasciate l'autorizzazione o la sua estensione.

CAPO II

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 19.

(*Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio*)

1. Le imprese che hanno la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea ed intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa istruttoria e su parere dell'ISVAP. L'autorizzazione non può essere concessa alle imprese che nello Stato nel quale hanno la sede legale sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le predette attività e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2.

2. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia, ed obbligarsi a tenere una contabilità specifica per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati. Il rappresentante generale deve essere munito di un mandato, comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonchè di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. **Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio e residenza in Italia e che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.**

3. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) le copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 2506 del codice civile;

b) il certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

c) l'elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

d) il certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella allegata l'impresa è autorizzata ad esercitare e le attività effettivamente esercitate;

e) il certificato, rilasciato dalle autorità di cui alla lettera *d*), attestante che l'impresa dispone del margine di solvibilità calcolato a norma degli articoli 36 e seguenti, e della quota minima di garanzia determinata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 39. Il certificato deve altresì indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone in Italia per far fronte alle spese di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 20;

f) il programma dell'attività che l'impresa intende esercitare nel territorio della Repubblica, contenente gli elementi di cui all'articolo 20.

4. Il rappresentante generale deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni affidategli, secondo quanto stabilito dalla lettera *d*), comma 1, dell'articolo 15, per gli amministratori e le persone preposte alla gestione delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

Art. 20.

(*Programma di attività*)

1. Il programma di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *f*), deve indicare, oltre alle attività che l'impresa intende esercitare ed ai dati e agli elementi previsti dalle lettere *a*), *b*) e *c*), comma 1, dell'articolo 12:

a) la situazione del margine di solvibilità **dell'impresa e della quota di garanzia;**

b) **le previsioni delle spese occorrenti per l'impianto, nel territorio della Repubblica, dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonchè l'indicazione dei mezzi finanziari di cui l'impresa dispone nella Repubblica per far fronte a tali spese.**

2. **Il programma deve altresì indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), dell'articolo 12.**

3. **Al programma di attività debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni se-**

condo le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, nonchè la relazione tecnica di cui all'articolo 13.

4. Debbono essere allegati altresì i bilanci e i conti dei profitti e delle perdite relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

Art. 21.

(Consultazioni sul programma di attività tra le autorità di vigilanza)

1. Il programma di attività presentato dall'impresa è trasmesso alle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, affinchè queste ultime esprimano su di esso il loro parere.

2. Alla trasmissione del programma provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale vi allega le proprie osservazioni e quelle dell'ISVAP.

3. Decorsi tre mesi dal ricevimento dei documenti ad esse trasmessi senza che le autorità di cui al comma 1 si siano pronunciate, si intende che esse abbiano espresso parere favorevole.

Art. 22.

(Estensione dell'autorizzazione ad altri rami)

1. L'impresa di cui al presente capo, già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella allegata, che intenda estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve ottenere l'estensione dell'autorizzazione nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve presentare:

a) il programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami, redatto in conformità a quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, con gli allegati previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo;

b) il certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui ha la propria sede legale, contenente l'attestazione e le indicazioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *d)* ed *e)*.

3. Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso previsto all'articolo 14, comma 4.

Art. 23.

(Diniego dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando:

a) l'impresa non provi di disporre effettivamente nel territorio della Repubblica dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 20;

b) il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

c) il rappresentante generale non risulti in possesso dei requisiti di idoneità previsti nell'articolo 15, comma 1, lettera *d)*.

2. Ai fini della valutazione del programma di attività, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP tengono conto del parere delle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale.

Art. 24.

(Altre norme applicabili)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7, commi 4 e 5, e negli articoli 8, 16, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

CAPO III

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO RISPETTO ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 25.

(Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio)

1. L'impresa che ha la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea e che intenda esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella allegata, deve essere autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione non può essere rilasciata alle imprese che nello Stato nel quale hanno la sede legale sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le predette attività e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2.

2. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza nel territorio della Repubblica e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 19, nonchè del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dalla lettera *b)* del comma 3. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 2, ultima parte.

3. L'impresa deve inoltre dare prova:

a) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato in cui ha la sede legale, in una delle forme indicate dall'articolo 4 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;

b) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 49 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

4. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre:

a) presentare insieme alla domanda i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, comma 3, dell'articolo 19;

b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica dell'attività esercitata nella Repubblica e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;

c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità a quanto previsto dagli articoli 48 e seguenti;

d) presentare un programma dell'attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 20;

e) fornire ogni altro documento che possa ritenersi necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima, in base alla presente legge.

5. Al rappresentante generale si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 4.

6. Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi della lettera *b)* del comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 26.

(Diniego dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre che nei casi indicati dall'articolo 23,

quando non sia rispettato dallo Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

Art. 27.

(Estensione dell'autorizzazione ad altri rami)

1. L'impresa di cui al presente capo, già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata, che intenda estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve:

a) presentare il programma di attività relativo ai nuovi rami per i quali l'autorizzazione è richiesta, redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20, commi 1 e 2, con gli allegati previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo;

***b*) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia.**

3. Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13 e dall'ultimo bilancio approvato.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso previsto dall'articolo 14, comma 4.

Art. 28.

(Altre norme applicabili)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7, commi 4 e 5, e negli articoli 8, 16, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

TITOLO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

CAPO I

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 29.

(Atti soggetti ad approvazione)

1. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza nonchè le relative modificazioni che le imprese intendono adottare in corso di esercizio per le attività di cui al punto A) della tabella allegata devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, entro tre mesi dalla loro presentazione. Decorso il termine suddetto le tariffe e le condizioni di polizza si intendono approvate. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o, in caso di approvazione tacita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza dei tre mesi dalla presentazione.

2. Sono soggette ad approvazione con le modalità previste dal comma 1 le modificazioni relative agli atti ed ai dati di cui alle lettere *a*) e *b*), comma 1, dell'articolo 12.

Art. 30.

(Obbligo di gestione distinta per le imprese già autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni)

1. Le imprese, che alla data del 15 marzo 1979 esercitavano congiuntamente ai rami di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata, possono continuare in tale esercizio, ma devono tenere per ciascuna delle due attività suddette una gestione distinta.

2. L'impresa che esercita la propria attività a norma del comma 1 deve:

a) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i fatti contabili e di gestione ed i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità prescritto, rispettivamente, dalla presente legge e dalla legge 10 giugno 1978, n. 295. In particolare, tutte le partite dei profitti e delle rendite nonchè delle perdite e delle spese devono essere ripartite in base alla loro origine, mentre gli elementi comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere comunicati all'ISVAP, che ne valuta la congruità in conformità alle direttive fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) con il bilancio dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, attribuire alle due gestioni gli elementi espliciti costitutivi del margine di solvibilità di ciascuna di esse e, con i bilanci degli esercizi successivi, attribuire a ciascuna delle due gestioni gli elementi espliciti che si rendano disponibili successivamente;

c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità specifici a ciascuna attività al margine di solvibilità della corrispondente gestione.

3. L'impresa che abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, informandone l'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili; l'ISVAP vigila affinchè non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di assicurazione sulla vita e degli assicurati contro i danni.

4. Agli effetti della presente legge si considerano come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto dell'impresa indicati nella lettera *a*), comma 2, dell'articolo 36.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche alle società già autorizzate alla data del 15 marzo 1979 all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata che, valendosi delle disposizioni previste in materia dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, abbiano proceduto, alla data di pubblicazione della presente legge, alla fusione anche per incorporazione con altra società esercente le assicurazioni di cui all'articolo 1 della citata legge, a condizione che una delle società partecipanti all'operazione di fusione fosse, alla stessa data del 15 marzo 1979, controllata o collegata con le altre.

Art. 31.

(Riserve tecniche relative al portafoglio italiano)

1. Le imprese hanno l'obbligo di costituire, per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione e per le operazioni di gestione di fondi collettivi facenti parte del portafoglio italiano, riserve tecniche adeguate agli impegni assunti.

2. Le riserve tecniche sono costituite dalla riserva matematica per premi puri e dalla riserva per spese di gestione, dalla riserva per soprapremi sanitari e professionali, dalle riserve premi e sinistri per le assicurazioni complementari indicate al punto B) della tabella allegata, dalle riserve per le partecipazioni degli assicurati agli utili, nonchè dalle eventuali riserve speciali imposte con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, per determinate categorie di operazioni e di contratti in funzione delle caratteristiche degli stessi.

3. I bilanci delle imprese debbono essere accompagnati da una relazione tecnica nella quale debbono essere esposti i procedimenti seguiti nella determinazione delle riserve tecniche e deve essere contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti. La relazione deve essere firmata da un attuario iscritto all'albo professionale.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa con proprio decreto il livello minimo delle riserve tecniche, indicando le relative basi tecniche di calcolo. Per le riserve delle assicurazioni complementari indicate al punto B) della tabella allegata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

5. Le imprese debbono presentare all'ISVAP, almeno ogni tre anni, il confronto tra le basi tecniche impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta. I predetti elaborati debbono accompagnare il bilancio ed essere firmati da un attuario iscritto all'albo professionale.

6. Nel caso in cui lo scarto tra gli elementi di cui al comma 5 sia così notevole da giustificare fondati timori sulla sicurezza del funzionamento tecnico dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può imporre l'adozione di basi tecniche più adeguate per il calcolo delle riserve, salvi ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

7. Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione che esercitano le attività di cui al punto A) della tabella allegata sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche di cui al presente articolo, in misura non superiore a quella stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Il bilancio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni deve recare iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al comma 2, comprese quelle relative alle quote cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, disponibilità comprese tra quelle delle specie indicate al successivo articolo 32, comma 1. All'Istituto si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 32, nonchè quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35. L'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è abrogato.

Art. 32.

(*Copertura delle riserve tecniche*)

1. Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo 31, al netto delle quote cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni, disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

a) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonchè da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata;

c) titoli emessi dagli istituti, diversi da da quelli indicati alla lettera *i*), autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 mar zo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

d) annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

e) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

f) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche;

g) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potrà arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; mutui su proprie polizze di assicurazione sulla vita nel limite del corrispondente valore di riscatto;

h) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario;

i) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonchè di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il 3 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche nè, se si tratta di azioni o quote, il 5 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile;

l) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

m) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

n) azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotate da almeno tre anni nella borsa valori del paese della sede legale nei limiti di cui alla lettera *i*);

o) quote di fondi di investimento;

p) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi;

q) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni;

r) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, disponibilità diverse da quelle indicate alle lettere precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti.

2. Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attività:

a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati;

b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonchè crediti per quote di premi in corso di riscossione emessi e non stornati negli ultimi due mesi dell'esercizio, ridotti tenendo conto del rapporto fra l'ammontare dei premi emessi e quello dei premi dell'esercizio.

3. Le attività ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto dei debiti contratti per l'acquisizione delle attività stesse, debbono essere di proprietà dell'impresa e debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni. Esse, salvo per quanto riguarda le attività di cui alla lettera *a*) del comma 2, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 3.

Art. 33.

(*Quote massime*)

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attività indicate al comma 1 dell'articolo 32.

2. Con le stesse modalità può essere altresì stabilita una quota minima per le attività di cui alla lettera *b*), comma 1, dello stesso articolo.

3. In tal caso sarà riservata una percentuale non inferiore al 10 per cento della suddetta quota agli investimenti in titoli emessi da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata.

4. La disposizione di cui al comma 1 non riguarda le riserve tecniche costituite per contratti le cui caratteristiche richiedano l'impiego delle stesse riserve tecniche in specifiche attività.

Art. 34.

(*Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche*)

1. Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche.

2. È fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP la situazione delle predette attività risultante dal registro, con apposito prospetto annuale redatto in conformità ad un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attività devono essere annotati sul registro al termine di ogni mese dell'esercizio; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 32.

4. Il registro può essere formato anche usando supporti informatici approvati dall'ISVAP e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

Art. 35.

(*Riserve tecniche relative al portafoglio estero*)

1. Per i contratti compresi nel portafoglio estero le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati nei quali esse operano.

2. L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette riserve.

Art. 36.

(*Margine di solvibilità*)

1. Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l'intera attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 38.

2. Il margine di solvibilità è costituito:

a) dal patrimonio netto dell'impresa che comprende in particolare:

1) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

2) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto;

3) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

4) gli utili riportati;

per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto degli elementi indicati, per l'attivo, ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2424 del codice civile, delle azioni proprie, di elementi immateriali, nonchè delle provvigioni di acquisto da ammortizzare per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui alla lettera *b)*, numero 2;

b) su richiesta dell'impresa, comprovata da idonea documentazione e con l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi su parere dell'ISVAP:

1) da un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attività di cui all'articolo 1 per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore non può essere superiore a 10;

2) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può tuttavia superare il 3,5 per cento della somma delle differenze tra i capitali « vita » e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare.

3. I criteri per la determinazione degli utili realizzati e della durata residua media dei contratti, nonchè dei capitali « vita », sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

4. Per le assicurazioni complementari di cui al punto B) dela tabella allegata, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, d'intesa con le corrispondenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera, e sentito l'ISVAP, può consentire che siano compresi nel margine di solvibilità, fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso, calcolata forfettariamente in percentuale dei premi, e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto, quando la legislazione applicabile alla predetta riserva consenta all'impresa la scelta tra i due metodi.

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve disporre, per l'intera attività esercitata nel territorio della Repubblica e all'estero, di un margine di solvibilità ai sensi dei precedenti commi e degli articoli 37, 38 e 39. A tal fine le cessioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, debbono essere comprese nell'attività esercitata dall'Istituto stesso.

Art. 37.

(Criteri di valutazione delle attività patrimoniali)

1. Per le imprese di assicurazione ricorrono le speciali ragioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile ove l'impresa deroghi ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare

tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione,dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse. Il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati è riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi.

2. L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, in deroga all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. In tal caso le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile della società e il reddito imponibile dei soci.

3. Per i beni immobili le imprese debbono fornire all'ISVAP adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione, il maggior valore non è riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilità.

4. Nel caso in cui l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 1 per beni strumentali, l'eventuale quota di ammortamento riferibile al maggior valore attribuito al bene concorre alla formazione del reddito imponibile.

5. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo indipendentemente dalla possibilità di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilità gli elementi di cui alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 36.

Art. 38.

(Determinazione e calcolo del margine di solvibilità)

1. Il minimo del margine di solvibilità si calcola come segue secondo i rami esercitati:

a) per le assicurazioni di cui al punto A), numeri I e II, della tabella allegata, l'importo del minimo del margine di solvibilità, al netto delle cessioni effettuate all'Istituto nazionale delle assicurazioni, deve essere pari alla somma dei due seguenti risultati:

1) il numero che rappresenta una aliquota del 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 per cento;

2) per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che rappresenti una aliquota dello 0,3 per cento di tali capitali presi a carico dall'impresa è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 per cento. Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 per cento;

b) per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella allegata l'importo del minimo del margine di solvibilità si calcola come segue:

1) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione;

2) si aggiunge l'importo dei premi per rischi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in retrocessione;

3) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo

esercizio nonchè quello delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui ai precedenti numeri 1 e 2.

L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 10 milioni di unità di conto europee e la seconda comprendente la eccedenza rispetto a tale ammontare.

Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi così ottenuti per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio, e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento;

c) per le assicurazioni malattia e per le operazioni di capitalizzazione di cui, rispettivamente, ai numeri IV e V del punto A) della tabella allegata, il minimo del margine di solvibilità si calcola come indicato al comma 1, lettera *a*), numero 1, del presente articolo;

d) per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto A) della tabella allegata e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, l'importo del minimo di margine di solvibilità deve essere pari alla somma dei due seguenti importi:

1) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo di cui al presente comma, lettera *a*), numero 1, del presente articolo; qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'1 per cento dei fondi gestiti; negli altri casi, l'importo è pari a zero;

2) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità, un importo pari ad una aliquota dello 0,3 per cento dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui al presente comma, lettera *a*), numero 2, del presente articolo.

Art. 39.

(*Quota di garanzia*)

1. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2, tale quota è costituita almeno per il 50 per cento dagli elementi indicati all'articolo 36, comma 2, lettera *a*).

2. La quota di gaarnzia, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 10, non può, anche nel caso in cui non si debba far luogo alla costituzione del margine di solvibilità, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 800 mila unità di conto europee.

3. Per le società di mutua assicurazione alle quali non siano applicabili le disposizioni della presente legge ai sensi del comma 2, lettera *b*), dell'articolo 1, la quota di garanzia, da costituirsi a decorrere dal primo esercizio successivo a tre esercizi consecutivi in cui l'ammontare annuo dei contributi riscossi abbia superato in lire italiane l'importo di 500 mila unità di conto europee, non può in nessun caso essere inferiore ad un ammontare di lire italiane corrispondente a 300 mila unità di conto. Tale misura è portata progressivamente all'importo di cui al comma 2 mediante quote successive di 100 mila unità di conto europee ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500 mila unità di conto.

4. Il minimo della quota di garanzia di cui ai commi 2 e 3 deve essere costituito dagli elementi indicati al comma 1.

Art. 40.

(*Modificazioni del programma di attività*)

1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'articolo 12.

2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma di attività.

3. Le eventuali modificazioni che l'impresa ritenga di apportare al programma di attività debbono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP. Le imprese debbono altresì comunicare allo ISVAP ogni variazione dello statuto della società e dell'elenco delle persone indicate nel comma 2, lettera *c*), dell'articolo 9, per le quali deve essere comprovata l'idoneità alla carica ai sensi della lettera *d*), comma 1, dell'articolo 15.

Art. 41.

(*Divieto di sconti. Frazionamento delle provvigioni di acquisto e distrazioni di assicurazioni sulla vita*)

1. È fatto divieto alle imprese che esercitano le attività di cui alla presente legge di concedere, sia all'inizio che durante l'esecuzione del rapporto assicurativo, sconti sul premio dovuto, salvo, per le assicurazioni di cui al punto B) della tabella allegata, che lo sconto non sia espressamente indicato nel contratto.

2. Restano ferme le disposizioni dei titoli XIII e XIV, capo I, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 42.

(*Violazione delle norme sulle riserve tecniche*)

1. Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute negli articoli precedenti, l'ISVAP invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal fine un termine congruo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP e dandone comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea in cui l'impresa opera, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione dei beni esistenti nel territorio della Repubblica.

3. Se l'impresa, nel termine assegnatole, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto può vietarle l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e agli articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

4. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il divieto di assunzione di nuovi affari è revocato con la stessa procedura di cui al comma 3 nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali lo stesso era stato adottato. Del provvedimento è data comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad operare.

Art. 43.

(*Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia*)

1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi degli articoli 36 e seguenti, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento.

2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'articolo 39 o se detta quota non è più costi-

tuita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, su proposta dell'ISVAP, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale viene anche fissato il termine per la loro esecuzione.

4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni, con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'articolo 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

5. Nel caso previsto dal comma 2 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica, informandone le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori.

6. Il decreto di cui al comma 5 è comunicato all'impresa interessata.

7. Per le imprese di cui all'articolo 30 che non dispongano del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può, con l'approvazione dei piani di cui al presente articolo o all'articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295, autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra.

Art. 44.

(Vincolo delle attività patrimoniali)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'articolo 43, comma 2, ordina, con proprio decreto, l'iscrizione di ipoteca, a favore della massa degli aventi diritto alle prestazioni contrattuali, sui beni immobili dell'impresa che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 34.

2. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del presente articolo sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina altresì, con proprio decreto, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel registro di cui all'articolo 34, nonchè il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso.

4. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonchè per il vincolo dei depositi in numerario, delle annualità dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

5. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma 4 l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi degli articoli 42, comma 3, e 57, comma 4

CAPO II

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 45.

(*Riserve tecniche*)

1. Le imprese con sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica sono tenute a conformarsi alle disposizioni degli articoli 31 e 32 per la costituzione e la copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver informato le competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 42 e 44.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere la collaborazione delle predette autorità per l'esecuzione dei provvedimenti adottati.

Art. 46.

(*Margine di solvibilità e quota di garanzia*)

1. Le imprese di cui al presente capo debbono conformarsi alla legislazione dello Stato nel quale hanno la propria sede legale per quanto riguarda il margine di solvibilità e la quota di garanzia.

2. L'ISVAP richiede periodicamente, alle competenti autorità di vigilanza degli Stati nei quali si trova la sede legale delle predette imprese, informazioni sullo stato del margine di solvibilità e della quota di garanzia delle medesime.

Art. 47.

(*Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza*)

1. Per le modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalle imprese di cui al presente capo all'atto della domanda di autorizzazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29 e 40.

CAPO III

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO RISPETTO ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 48.

(*Riserve tecniche e margine di solvibilità*)

1. Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea sono tenute a conformarsi, per le operazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana, alle disposizioni degli articoli 31 e 32 relative alla costituzione e alla copertura delle riserve tecniche.

2. Le stesse imprese debbono disporre, per la loro rappresentanza sul territorio della Repubblica, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni dell'articolo 36, comma 2 e successivi, in quanto applicabili.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, le quali siano soggette in uno di tali altri Stati membri a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalle competenti autorità di tale Stato con l'accordo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 49.

(*Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia*)

1. Il margine di solvibilità è calcolato in conformità a quanto disposto dagli articoli 38 e 39 relativamente alle operazioni effettuate dalla rappresentanza italiana.

2. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Tale

quota non può essere inferiore alla metà dell'importo previsto dall'articolo 39.

3. Le attività costitutive del margine di solvibilità debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 50.

(Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche, si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 44.

2. Prima di adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, deve informare le autorità che eventualmente esercitano, ai sensi del successivo articolo 51, la vigilanza globale di solvibilità sulla impresa.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni relative al margine di solvibilità e alla quota di garanzia si applicano le disposizioni degli articoli 43 e 44.

4. Qualora i provvedimenti previsti dagli articoli 43 e 44 riguardino un'impresa operante anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità è controllato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 51, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve darne comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli Stati membri interessati e può chiedere a tali autorità di vietare la libera disponibilità dei beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

5 Qualora lo stato di solvibilità sia controllato ai sensi dell'articolo 51 dall'autorità di vigilanza di altro Stato membro, la competenza ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 spetta a detta autorità.

Art. 51.

(Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea)

1. Le imprese di cui al presente capo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata in uno o più Stati membri della Comunità economica europea o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere:

a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 48, il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite sul territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;

b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 25, comma 3, lettera *b)*, soltanto in uno dei predetti Stati membri;

c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri della Comunità economica europea nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di garanzia.

2. La domanda di cui al comma 1 va presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati.

3. Le agevolazioni previste al comma 1 possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscano una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di più altri Stati membri della Comunità economica europea.

4. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo della solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati membri della Comunità economica europea. La domanda deve essere motivata.

5. In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione

prevista dall'articolo 25, comma 3, lettera *b*), nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio della Comunità economica europea.

Art. 52.

(Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 51 possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorità di controllo degli Stati interessati.

2. L'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale ha diritto di ottenere dal le altre autorità di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.

Art. 53.

(Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni)

1. Le imprese alle quali sono state concesse le agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 51 debbono calcolare il margine di solvibilità sulla base dei premi o contributi e dei sinistri relativi alle operazioni effettuate dall'insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 54.

(Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza)

1. Le disposizioni degli articoli 29 e 40 relative alle modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

TITOLO IV

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 55.

(Revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica)

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata rilasciata alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica può essere revocata, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando l'impresa:

a) non soddisfi più alle condizioni di accesso previste dal titolo II;

b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 43;

c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni della presente legge, a quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonchè a quelle del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

d) non si attenga, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione al programma di attività o applichi tariffe diverse da quelle approvate;

e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive.

2. L'impresa decade dall'autorizzazione quando si ponga volontariamente in liquidazione o venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.

Art. 56.

(Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero)

1. La revoca dell'autorizzazione alle imprese con sede legale all'estero è disposta, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti dall'articolo 55, comma 1, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

2. Nei confronti delle imprese la cui sede legale si trova in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea può altresì farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione:

a) quando l'impresa non abbia attuato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ad essa imposto ai sensi dell'articolo 43;

b) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

c) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

3. L'autorizzazione rilasciata alle imprese con sede legale all'estero deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. Nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo III, la revoca dell'autorizzazione deve essere disposta quando le competenti autorità dello Stato membro della Comunità economica europea, che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio della Comunità, abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia.

4. La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi degli articoli 19 e 25, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 57.

(Modalità di revoca dell'autorizzazione)

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private di cui al titolo IX del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

2. La revoca puo riguardare tutti i rami esercitati dalla impresa o solo alcuni di essi. Nei casi previsti dall'articolo 56, comma 3, essa deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

3. Prima dell'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione nei confronti di una impresa che abbia la sede legale o una sede secondaria in un altro Stato membro della Comunità economica europea, devono essere consultate, a cura dell'ISVAP, le competenti autorità di vigilanza degli Stati interessati.

4. Qualora lo ritenga necessario, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima che sia stata ultimata la consultazione di cui al comma 3, puo vietare all'impresa, nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo 42, comma 3, l'assunzione di nuovi affari.

5. Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 58.

(Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative)

1. Con il decreto di revoca dell'autorizzazione il Ministro dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonchè dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato in applicazione degli articoli 42 e 43. Il Ministro può altresì adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 44.

Art. 59.

(Effetti della revoca dell'autorizzazione)

1. Fermo quanto previsto dal precedente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto la liquidazione coatta amministrativa delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica e delle rappresentanze delle imprese con sede legale all'estero nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi della presente legge. La liquidazione coatta amministrativa può essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale è disposta la revoca.

2. Il provvedimento di liquidazione coatta produce gli effetti di cui agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, può consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione o, se si tratta di una impresa con sede legale all'estero, ponga volontariamente in liquidazione la rappresentanza italiana, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati, rispettivamente, alle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'articolo 55, comma 1, ed alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 56, comma 2. Il Ministro assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministro la pone in liquidazione coatta amministrativa.

4. Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni rami esercitati ai sensi della presente legge debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

5. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del comma 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, può disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa o, se si tratta di impresa con sede legale all'estero, della sua rappresentanza italiana.

Art. 60.

(Liquidazione volontaria)

1. Nel caso in cui un'impresa deliberi di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al caso di liquidazione volontaria della rappresentanza nel territorio della Repubblica di impresa avente la propria sede all'estero.

Art. 61.

(Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali sono autorizzate ad esercitare la loro attività. Eguale obbligo di comunicazione sussiste per le decadenze dell'autorizzazione nonchè per i provvedimenti adottati in applicazione degli articoli 58 e 59.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nei quali l'impresa è autorizzata ad operare, di collaborare per l'attuazione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 58.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la revoca dell'autorizzazione venga disposta nei confronti di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità sia controllato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 51.

TITOLO V

CESSIONE DI UNA QUOTA DEI RISCHI ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Art. 62.

(Obbligo di cessione)

1. Il secondo comma dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dai seguenti:

« La quota predetta è del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblica nel ramo vita e, rispettivamente, del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito.

Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione ».

2. La modificazione apportata dal primo comma all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica ai rischi assunti a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 63.

(Modalità della cessione)

1. La cessione di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, viene fatta verso una corrispondente quota del premio risultante dalla polizza. L'impresa cedente ha diritto di trattenere una quota dei premi da cedere per il rimborso degli oneri effettivi di acquisto, di incasso e di gestione da essa sostenuti.

2. La quota da trattenere agli effetti del comma 1 è rappresentata dai caricamenti dei premi e da una aliquota delle riserve tecniche corrispondenti alle cessioni di ciascuna impresa.

3. La parte del caricamento dei premi afferente alla provvigione iniziale di acquisto, calcolata secondo le basi tecniche della tariffa, è trattenuta per intero sul premio di primo anno. Le analoghe trattenute sugli incrementi di premio che maturino negli anni successivi in applicazione di clausole contrattuali verranno effettuate con le modalità precisate nelle convenzioni di cui al comma 6.

4. Per le polizze stornate nel primo e nel secondo anno di assicurazione le imprese sono tenute a restituire, in proporzione alle aliquote di liquidazione previste agli articoli 96 e 97 del testo unico citato nel comma 1. per l'anno in cui si verifica lo storno, la quota parte del caricamento afferente alle provvigioni di acquisto che corrisponde alle rate di premio non incassate, al netto di una quota del 50 per cento a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute. In ogni caso l'ammontare netto trattenuto dalle imprese sulle polizze stornate non può essere superiore all'importo

dei premi netti ceduti all'Istituto nazionale delle assicurazioni su dette polizze.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa, con proprio decreto, le modalita di calcolo della trattenuta da effettuare sui premi ceduti, determinando in particolare, per ogni triennio, l'aliquota di cui al comma 2 in relazione alle condizioni di investimento ed agli oneri di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

6. Apposite convenzioni, stipulate tra l'Istituto e le imprese cedenti e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ISVAP, regolano l'applicazione delle norme che disciplinano le modalità della cessione.

7. Fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'aliquota di cui al comma 2 è fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni impresa in misura non superiore al 28 per cento dei premi annui.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano sui premi soggetti a cessione a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le trattenute sui premi ceduti anteriormente alla predetta data effettuate dalle imprese a titolo di rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione restano a tutti gli effetti acquisite alle imprese stesse, qualunque sia la misura nella quale sono state operate, purchè non superiore a quella risultante dalla prima applicazione delle disposizioni dei commi precedenti.

9. L'articolo 23, terzo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto ha facoltà di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese. Quando non si avvale di questa facoltà, l'Istituto è tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali ».

TITOLO VI

ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

Art. 64.

(Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento)

1. L'ISVAP può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società, alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'articolo 43 della presente legge, assistano uno o più ispettori del proprio servizio ispettivo per tutto il tempo necessario per l'esecuzione del piano stesso.

2. Il presidente dell'ISVAP, almeno ogni due mesi, riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attuazione del piano di risanamento o di finanziamento, nonchè sulla situazione generale dell'impresa.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, può richiedere che, nel corso della sua attuazione, siano apportate al piano di risanamento o di finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi prefissati, concedendo, ove occorra, una proroga del termine per l'esecuzione del piano stesso.

Art. 65.

(Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 66, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bi-

lancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP.

2. Al bilancio, oltre alla relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 3, deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le società di cui all'articolo 30 che continuano ad esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella allegata e per quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è approvato un apposito prospetto.

3. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi della presente legge e ai sensi dell'articolo 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici approvati dall'ISVAP e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

4. Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al comma 2 relativamente alla situazione del margine di solvibilità soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilità è esercitata, ai sensi dell'articolo 51, dall'ISVAP.

5. Gli enti e le imprese che assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitale o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti sono tenute ad allegare al loro bilancio la relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 3.

6. Se un'impresa che esercita le attività contemplate nell'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attività di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'ISVAP, relativamente ad imprese con sede sociale nel territorio della Repubblica, vigila affinchè accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

Art. 66.

(Certificazione del bilancio delle società autorizzate all'esercizio delle attività di cui alla presente legge)

1. Il bilancio delle imprese autorizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risultino la certificazione della corrispondenza dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia.

2. Qualora tra gli amministratori della società di revisione che abbia effettuato la certificazione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale.

3. Nel caso di società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, la relazione deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza delle società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza delle società di revisione che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'articolo 3 del citato decreto.

4. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, anche per le società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso.

5. Nel caso di società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una società di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

6. Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone l'ISVAP, fermo restando per le società ed enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche alle società con sede legale all'estero per quanto concerne la situazione patrimoniale ed il resoconto speciale di cui all'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 67.

(Annullabilità e risoluzione dei contratti per violazione della presente legge)

1. I contratti relativi alle assicurazioni ed **alle operazioni indicate nella tabella allegata, stipulati da imprese autorizzate ad operare** nel territorio della Repubblica ai sensi **della presente legge, sono annullabili con le modalità stabilite dall'articolo 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta del contraente, se gli stessi non vengono regolarmente registrati, gestiti o contabilizzati presso la sede legale, o presso la sede della rappresentanza costituita in Italia, agli effetti della determinazione della misura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, prescritti dalla presente legge. In caso di annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.**

2. Per i contratti stipulati con imprese che **operino in violazione della presente legge o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.**

Art. 68.

(Trasferimento di portafoglio)

1. In caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il trasferimento può riguardare tutto il portafoglio o parte di esso.

2. L'approvazione è data dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, **sentito l'ISVAP, con decreto da pubblicare** nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa consultazione con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri **della Comunità economica europea interessati al trasferimento.**

3. L'impresa cessionaria deve avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio delle attività ad essa trasferite e deve disporre della quota di garanzia e del margine di solvibilità necessari, tenuto conto del trasferimento. Deve altresì disporre di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche di cui all'articolo 31 per il complesso dei contratti assunti a seguito del trasferimento.

4. Il trasferimento del portafoglio, se approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non è causa di risoluzione dei contratti.

5. Il trasferimento totale del portafoglio **comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio delle attività comprese nel portafoglio trasferito.**

6. Per i rapporti di lavoro esistenti al momento **del trasferimento del portafoglio si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.**

Art. 69.

(*Fusione di imprese*)

1. In caso di fusione di più imprese autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata si applicano le disposizioni dell'articolo 68, commi 1 e 2.

2. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa, questa deve richiedere l'autorizzazione all'esercizio a norma della presente legge. L'autorizzazione è concessa solo se l'impresa dimostri che sussistono le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 68.

3. Nel caso di fusione per incorporazione, l'impresa incorporante deve trasmettere all'ISVAP, entro due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle imprese partecipanti alla fusione prescritta dall'articolo 2502 del codice civile, l'estratto notarile dell'atto di fusione e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della intervenuta fusione, e di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti.

Art. 70.

(*Procedura della liquidazione coatta amministrativa*)

1. La liquidazione coatta amministrativa delle imprese disciplinate dalla presente legge si effettua con le modalità e secondo le norme previste per le imprese di assicurazione sulla vita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, ferme le competenze attribuite all'ISVAP dall'articolo 4, comma secondo, lettera *f*), della legge 12 agosto 1982, n. 576.

Art. 71.

(*Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione e di capitalizzazione*)

1. Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 i contratti di assicurazione che non siano stati disdetti sono trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni e il relativo rischio è a carico dell'Istituto stesso a decorrere da tale scadenza.

3. Le somme assicurate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sono determinate in base alle tariffe vigenti dell'Istituto stesso e con abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo i criteri indicati dall'articolo 88 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

4. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa concorrono al riparto delle attività in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche o, qualora si tratti di contratti che non prevedano la costituzione di tali riserve, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.

5. Gli aventi diritto a capitali od indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di cui al comma 4 e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine concorrono al riparto in proporzione dell'ammontare dei loro crediti.

6. Hanno privilegio sulle attività dell'impresa che risultano iscritte nel registro di cui all'articolo 34 alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione i crediti riguardanti:

a) capitali dovuti per scadenze o sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla predetta data, nonchè le rendite maturate in tale periodo e gli indennizzi per sinistri verificatisi nello stesso periodo;

b) le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

c) le riserve matematiche attribuite ai contratti ammessi al riparto;

d) le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sui contratti ammessi al riparto che non prevedono la costituzione di riserve matematiche.

7. Il privilegio di cui al comma 6 è preferito, in caso di concorso, a quelli di cui ai numeri 11 e seguenti dell'articolo 2778 del codice civile.

8. I crediti di cui ai commi da 1 a 7 hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei contratti di riassicurazione stipulati con l'impresa in liquidazione.

9. Per i contratti di capitalizzazione continuano ad applicarsi gli articoli 102 e 103 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 72.

(Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione.

2. Resta fermo il disposto dell'articolo 67, comma 2, della presente legge.

TITOLO VII

COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 73.

(Scambio di informazioni e di dati)

1. L'ISVAP può richiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritenga utili per l'esercizio della vigilanza sulle imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica.

2. L'ISVAP può a sua volta fornire alle predette autorità di vigilanza tutte le informazioni ed i dati relativi alle imprese soggette alla sua vigilanza che operano anche negli Stati delle autorità richiedenti.

Art. 74.

(Doveri degli organi di vigilanza)

1. Fermi gli obblighi di consultazione, di cooperazione e di informazione previsti nei precedenti articoli, l'ISVAP, nel quadro della collaborazione con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, esprime il proprio parere sul programma di attività che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, le quali intendono ottenere l'autorizzazione ad operare in un altro Stato membro della Comunità economica europea, debbono presentare alle competenti autorità di vigilanza di tale Stato. Il parere è trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla competente autorità di vigilanza dello Stato membro della Comunità economica europea.

2. L'ISVAP deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto dalle predette autorità il piano presentato dall'impresa; decorso tale termine senza che l'ISVAP abbia espresso alcun parere, si presume che esso abbia dato parere favorevole.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando sia richiesto dalle competenti autorità di vigilanza di uno Stato membro della Comunità, economica europea, deve vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea; si applicano anche in tale caso le disposizioni dell'articolo 44. Il Ministro deve altresì vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in uno Stato terzo quando ciò sia richiesto dalle competenti autorità di un altro Stato membro della Comunità eco-

nomica europea che esercitano la vigilanza sullo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa svolte sul territorio degli altri Stati membri della Comunità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73 e di quelle del presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP, nell'ambito delle rispettive competenze, possono prendere i necessari accordi con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 75.

(Adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia)

1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata, debbono conformarsi entro il 31 dicembre 1986 alle disposizioni degli articoli 36 e seguenti relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

2. Le imprese che alla scadenza del termine di cui al comma 1 non dispongano integralmente del margine di solvibilità necessario debbono sottoporre all'ISVAP un piano di risanamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 43. In tal caso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire alle predette imprese, per regolare la loro posizione, una proroga di non piu di due anni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può esonerare le imprese di cui al comma 1, escluse le mutue assicuratrici di cui alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 1, le quali dimostrino che il margine di solvibilità, da costituire ai sensi dell'articolo 36, senza detrazione della riassicurazione, è inferiore all'importo della quota di garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 39, dall'obbligo di adeguare tale quota fino alla fine dell'esercizio nel quale l'importo del margine di solvibilità abbia raggiunto l'ammontare minimo della quota di garanzia. Detto esonero può essere disposto sino al 31 dicembre 1991.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 76, le imprese debbono dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni dei commi 1 e 3 con il bilancio dell'esercizio nel corso del quale cade il termine indicato nelle disposizioni stesse.

Art. 76.

(Estensione dell'esercizio; necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul capitale sociale, sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia)

1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 75 non possono comunque estendere la loro attività a nuovi rami o ad altri territori se non si siano integralmente conformate agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonchè da quelle relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea per l'estensione dell'attività a nuovi rami.

Art. 77.

(Regime transitorio del vincolo delle attività a copertura delle riserve tecniche)

1. Le imprese di cui al titolo II, capi I e III, che dimostrino di essersi conformate alle disposizioni della presente legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di ga-

ranzia nonchè a quelle relative alle riserve tecniche per gli incrementi delle stesse successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano, per i predetti incrementi, di essere soggette all'obbligo di vincolare le attività a copertura delle riserve matematiche previsto dall'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

2. Le stesse imprese possono ottenere, a richiesta, lo svincolo delle attività già vincolate a copertura delle riserve matematiche qualora dimostrino, oltre a quanto previsto dal comma 1, di essersi conformate alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche per l'intero importo delle stesse.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di cui al titolo II, capo II, qualora dimostrino di essersi conformate alle disposizioni delle leggi dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, relativamente al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, nonchè alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Art. 78.

(Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità e alla quota di garanzia)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere revocata alle imprese di cui ai capi I e III del titolo II le quali, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 75, non abbiano integralmente adempiuto agli obblighi derivanti da tale disposizione. Con il decreto di revoca il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

2. Gli stessi provvedimenti devono essere adottati, per la rappresentanza costituita sul territorio della Repubblica, nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo II, che non si siano conformate, entro i termini ad esse accordati dalla legge dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, alle disposizioni di tale legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia nonchè, entro il termine di cui all'articolo 85, comma 4, alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Art. 79.

(Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni)

1. Le fusioni di società di assicurazioni, che esercitano le attività di cui al punto A) della tabella allegata, deliberate entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attuate sia mediante la costituzione di una società nuova sia mediante l'incorporazione di una o più società in altra già esistente, sono soggette all'imposta di registro, a quelle ipotecarie e catastali e alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle concentrazioni di imprese di assicurazione effettuate mediante apporto di portafoglio, purchè l'apporto concerna l'intero portafoglio di uno o più rami di attività.

3. I redditi e le plusvalenze emergenti in conseguenza delle operazioni di fusione e concentrazione, deliberate entro il termine di cui al comma 1, se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi nell'esercizio in cui sono realizzate la fusione o la concentrazione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o della società apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o portati a capitale.

Art. 80.

(Applicabilità di altre disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private)

1. Per l'esercizio delle attività di cui al punto A) della tabella allegata, da parte delle imprese regolate dalla presente legge, continuano ad applicarsi, oltre a quelle richiama-

te negli articoli che precedono e nella tabella allegata, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 35, 36, 51, 52, 53, 66, 67, 68, 69, secondo, terzo e quarto comma, 73, 80, 81, 82, 86, 87, 114, primo, secondo, terzo comma, lettere *b*) e *d*), e quarto comma, 116, 117, 118, 121, 123, 124 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

2. Restano altresì ferme le disposizioni contenute negli articoli 44, 46, 76, 77, 78 e 79 dello stesso testo unico, nonchè ogni altra disposizione relativa all'esercizio delle attività di cui alla tabella allegata, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime.

Art. 81.

(*Cessioni dei rischi in riassicurazione*)

1. Ai fini dell'ammissibilità dei mezzi di copertura delle riserve tecniche di cui al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 32, e del calcolo del margine di solvibilità, secondo le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 38, l'ISVAP può non tener conto, esclusivamente in base a valutazione sulla solvibilità delle compagnie riassicuratrici, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro della Comunità economica europea.

Art. 82.

(*Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea*)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'unità di conto europea in tutte le monete della Comunità economica europea.

Art. 83.

(*Sanzioni*)

1. Si applicano le disposizioni del titolo VIII, capo III, e del titolo XIV del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza e le sanzioni per le violazioni alle norme della presente legge, con l'osservanza, per queste ultime, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. È moltiplicata per dieci la misura delle sanzioni previste negli articoli 113, 114 e 115 del predetto testo unico.

Art. 84.

(*Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate*)

1. Le imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione comprese nei rami indicati nella tabella allegata, che corrispondono a quelle da esse praticate alla stessa data in base alle autorizzazioni già a loro concesse.

2. La Banca nazionale delle comunicazioni può destinare a copertura delle riserve tecniche, oltre alle disponibilità di cui all'articolo 32, anche le disponibilità di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 4, della legge 6 agosto 1967, n. 700.

3. La Banca nazionale delle comunicazioni si conforma, nell'esercizio dell'attività assicurativa, alle disposizioni della presente legge, nonchè a quelle della legge 10 giugno 1978, n. 295.

4. Restano ferme le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni da parte della Banca nazionale delle comunicazioni, la quale per il raggiungimento dei suoi

scopi può effettuare tutte le operazioni comprese nella tabella allegata.

Art. 85.

(Disposizioni transitorie per l'applicazione degli articoli 30, 32 *e* 66)

1. Le imprese di cui all'articolo 30 hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1987 per conformarsi alle disposizioni dello stesso articolo 30.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano alla copertura delle riserve tecniche costituite a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse.

3. Le disposizioni dell'articolo 66 si applicano con decorrenza dal terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le imprese hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1990 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 86.

(Modifiche ed integrazioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, e del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39)

1. Alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

all'articolo 2, primo comma, lettera *c*), le parole: « sociale, previste dalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « comprese in un regime legale di sicurezza sociale »;

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — 1. Sono compresi nel portafoglio italiano i contratti stipulati, anche in regime di libertà di prestazione di servizio, dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 7, 19 e 26 della presente legge.

2. Sono compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati e gestiti da sedi secondarie all'estero di imprese con sede legale in Italia. »;

all'articolo 9, terzo comma, sono soppresse le parole: « dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato »;

all'articolo 10, primo comma, sono soppresse le parole: « e delle società cooperative »;

all'ultimo comma degli articoli 14, 23 e 28 le parole: « La disposizione del primo comma si applica » sono sostituite con le seguenti: « Le disposizioni dei precedenti commi si applicano »;

all'articolo 16, primo comma:

alla lettera *a*) sono aggiunte le parole: « o inidoneo »;

dopo la lettera *b*) è inserita la seguente: « *c*) se l'impresa non prova di aver provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10 »;

le lettere *c*) e *d*) diventano, rispettivamente, *d*) ed *e*). Alla lettera *d*), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « , ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società che siano state assoggettate, nell'ultimo triennio, a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa »;

all'articolo 19:

nel primo comma è aggiunto il seguente periodo: « Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, secondo comma. »;

nel secondo comma, al primo periodo, dopo le parole: « residenza in Italia » sono aggiunte le seguenti: « ed obbligarsi a tenere una contabilità specifica per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati »; all'ultimo periodo, dopo le parole: « come proprio rappresentante, una persona fisica, », sono aggiunte le seguenti: « che abbia domicilio e residenza nel territorio della Repubblica, e che sia »;

nel quarto comma, le parole: « lettera *c*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *d*) »;

all'articolo 24, primo comma, le parole: « l'autorizzazione può essere rifiutata » sono sostituite dalle seguenti: « l'autorizzazione non può essere rilasciata »; e, al n. 3), le parole: « lettera *c)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *d)* »;

l'articolo 31, primo comma, è sostituito dal seguente:

« Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al precedente articolo 30, disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonchè da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata;

3) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo numero 9, autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

4) annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

5) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

6) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche;

7) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potrà arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni;

8) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario;

9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonchè di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il 7 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche nè, se si tratta di azioni o quote, il 20 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura

delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile;

10) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

12) azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotate da almeno cinque anni nella borsa valori del paese della sede legale;

13) quote di fondi di investimento;

14) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi;

15) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni;

16) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, disponibilità diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti »;

all'articolo 31, secondo comma, lettera *b*), le parole: « del 50 per cento del relativo importo » sono sostituite dalle seguenti: « del 12 per cento dei premi emessi »;

l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« Art. 32. — 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attività di cui al n. 2 del primo comma dello stesso articolo viene altresì stabilita una quota minima. Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 6 da destinarsi ad uso abitativo e per le attività di cui al n. 10 »;

all'articolo 33, primo comma, le parole: « con apposito bilancio annuale » sono sostituite dalle seguenti: « con apposito prospetto annuale redatto in conformità ad un modello stabilito con decreto del Ministro »;

all'articolo 36, primo comma, le parole da: « il valore attribuito » fino a: « attività stesse » sono sostituite con le seguenti: « il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse. Il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati è riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi »;

all'articolo 36, secondo comma, le parole da: « salvo che lo stesso » fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: « salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. In tal caso le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile delle società e il reddito imponibile dei soci »;

all'articolo 43, terzo comma, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti commi:

« Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata; contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale.

Il divieto di assunzione di nuovi affari è revocato con le stesse modalità di cui al secondo comma, nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali venne disposto il divieto stesso.

Del provvedimento di cui al comma precedente e data comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad operare. »;

all'articolo 46:

nel primo comma, le parole: « può ordinare » sono sostituite dalla seguente: « ordina »;

nel secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « da porsi a carico dell'impresa »;

nel terzo comma, le parole: « puo altresì, con decreto, ordinare » sono sostituite dalle seguenti: « ordina, altresì, con proprio decreto »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione. »;

e aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, e 59, quarto comma. »;

all'articolo 52:

nel primo comma, le parole: « il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti agli articoli 43, 45 e 46 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano le disposizioni degli articoli 43, 45 e 46 »;

nel secondo comma, le parole: « i suddetti provvedimenti » sono sostituite dalle seguenti: « , nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni »;

nel terzo comma, le parole: « il Ministero può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 44, 45 e 46 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46 »;

all'articolo 58, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi degli articoli 19 e 26, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria. »;

all'articolo 59, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. »;

all'articolò 68:

nel primo comma, le parole da: « la quale certifichi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « dalla quale risultino la certificazione delle corrispondenze dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia »;

nel quarto comma, le parole: « gli articoli 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 12, 14, 15, 16, 17 del decreto stesso » sono sostituite dalle seguenti: « gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso »;

all'articolo 79:

nel primo comma, le parole: « aventi la sede legale nel territorio della Repubblica non possono estendere » sono sostituite dalle altre: « di cui al primo comma dell'articolo 78 non possono comunque esten-

dere »; le parole: « agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia » sono sostituite dalle seguenti: « agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonchè da quelle relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia »;

e aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli aumenti di capitale attuati agli effetti del presente articolo sono soggetti, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nell'articolo 10, all'imposta di registro nella misura fissa di lire ventimila. »;

all'articolo 81, primo comma, le parole: « con sede legale nel territorio della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai capi I e III del titolo II ».

2. Le imprese di cui al titolo II, capi I e III, della legge 10 giugno 1978, n. 295, che dimostrino di essersi conformate alle disposizioni della stessa legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, nonchè a quelle relative alle riserve tecniche per gli incrementi delle stesse successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano per i predetti incrementi di essere soggette all'obbligo di costituire le cauzioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

3. Le imprese di cui al comma 2 possono ottenere, a richiesta, lo svincolo delle attività già vincolate a copertura delle riserve tecniche qualora dimostrino, oltre a quanto previsto dal precedente comma, di essersi conformate alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, relative alle riserve tecniche per l'intero importo delle stesse.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle imprese di cui al titolo II, capo II, qualora dimostrino di essersi conformate alle disposizioni delle leggi dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, relativamente al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

5. Al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

all'articolo 7, nel primo comma, il numero 9 è sostituito dal seguente:

« 9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonchè di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli emessi da una stessa società non può comunque superare il 5 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche nè, se si tratta di azioni o quote, il 10 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile »;

e sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

« 11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

12) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della

società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti »;

all'articolo 7, dopo il primo è inserito il seguente comma:

« Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve le seguenti attività:

a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati, con esclusione dei crediti verso riassicuratori extraeuropei, salva approvazione dell'ISVAP;

b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un trentesimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonchè crediti per premi in corso di riscossione nel limite del 4 per cento dei premi emessi »;

all'articolo 7, ultimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 10 da destinarsi ad uso abitativo e per le attività di cui al n. 11 ».

6. L'adeguamento della copertura delle riserve alle disposizioni dei commi 1 e 5 ha luogo entro il secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 87.

(*Versamento del minimo del capitale sociale e costituzione della quota di garanzia per le società controllate dalle imprese di cui all'articolo* 30, *aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea*)

1. Le società che si costituiranno entro il 31 dicembre 1991 per l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata, qualora al capitale delle stesse partecipi in misura non inferiore al 95 per cento una impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea, la quale eserciti in tale Stato congiuntamente le attività di cui al punto A) della tabella allegata e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e non eserciti già nel territorio della Repubblica le attività indicate nell'articolo 1 di quest'ultima legge, possono chiedere di limitare il versamento del capitale sociale minimo all'importo previsto dall'articolo 10 ridotto dell'importo corrispondente a 400 mila unità di conto, offrendo per quest'ultimo importo una garanzia finanziaria irrevocabile rilasciata dall'impresa estera controllante.

2. Le società di cui al comma 1 debbono unire alla domanda di autorizzazione un apposito piano che preveda, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione, il progressivo versamento dell'importo del capitale sociale minimo non versato, con la correlativa progressiva riduzione dell'importo della garanzia finanziaria irrevocabile indicata al comma 1. Il versamento del capitale sociale deve essere completato entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione. Alla domanda deve altresì essere allegato un certificato rilasciato dall'autorità di vigilanza dello Stato nel quale si trova la sede legale dell'impresa controllante, dal quale risulti che l'impresa soddisfa alle condizioni previste per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e a quelle per l'esercizio delle attività di cui al punto A) della tabella allegata.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora ricorrano le condizioni indicate ai commi 1 e 2, accoglie con il decreto di cui all'articolo 7 la richiesta della società. Nei confronti delle imprese che non si attengono alle disposizioni di cui al comma 2 è disposta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 88.

(*Margine di solvibilità delle imprese di cui all'articolo* 30 *operanti in altro Stato membro della Comunità economica europea per il tramite di una società controllata*)

1. Per le imprese di cui all'articolo 30 che abbiano prestato la garanzia finanziaria irrevocabile di cui all'articolo 87 in favore di

una società controllata con sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea ed al cui capitale partecipano in misura non inferiore al 95 per cento, i fondi corrispondenti all'importo della garanzia prestata non sono considerati come facenti parte del patrimonio libero.

Art. 89.

(*Certificazioni riguardanti residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea*)

1. Agli effetti degli articoli 9, comma 2, lettera *c*), e 15, comma 1, lettera *d*), i residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea possono produrre un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, altro documento equipollente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza.

2. Qualora nello Stato di residenza non sia previsto il rilascio del documento indicato al comma 1, lo stesso può essere sosttiuito da una dichiarazione giurata, ovvero, per gli Stati nei quali questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall'interessato ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del giuramento o della dichiarazione.

3. I documenti indicati nei commi 1 e 2 devono al momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre mesi.

Art. 90.

(*Agevolazioni per gli aumenti di capitale delle società già in esercizio*)

1. Gli aumenti di capitale attuati agli effetti dell'articolo 76 sono soggetti, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nell'articolo 10, all'imposta di registro nella misura fissa di lire ventimila.

Art. 91.

(*Fondo di riserva ordinario*)

1. Fermo il disposto dell'articolo 2428 del codice civile, dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'obbligo delle imprese di costituire il fondo di riserva previsto dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sull'esercizio dele assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

TABELLA

A) *Classificazione per ramo*

I — Le assicurazioni sulla durata della vita umana.

II — Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità.

III — Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento.

IV — L'assicurazione malattia di cui all'articolo 1, numero 1, lettera *d*), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.

V — Le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

VI — Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

B) *Assicurazioni complementari*

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai punti I, II o III della lettera A) può con i relativi contratti garantire, in via complementare, i rischi di danni alla persona.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 2, lettera c):

Il testo dell'art. 10, lettera *e*), del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), è il seguente:

«Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

(omissis).

c) le spese funebri sostenute in dipendenza della morta di persone indicate nell'art. 433 del codice civile, nonché degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione».

Le persone indicate nell'art. 433 del codice civile sono:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Nota all'art. 1, comma 2, lettera d):

La legge n. 3818/1886 reca: «Costituzione legale delle società di mutuo soccorso».

Nota all'art. 2, comma 1:

Il D.P.R. n. 449/1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 6 luglio 1959, approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

Nota all'art. 4, comma 1:

Gli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile prevedono:

«Art. 2325 (*Nozione*). — Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni».

«Art. 2514 (*Società cooperative a responsabilità limitata*). — Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.
L'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541».

«Art. 2546 (*Nozione*). — Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2548».

Note all'art. 7, comma 2:

— Il testo dell'art. 4, secondo comma, lettera *d*), della legge n. 576/1982 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) è il seguente:

«Compete altresì all'ISVAP:

(omissis).

d) esprimere parere sul programma presentato dalle imprese, in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa, nonché sul piano di risanamento e su quello di finanziamento previsti dall'art. 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295; nel caso in cui il parere espresso in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa sia negativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove intenda discostarsene, è tenuto a sentire anche il parere del Consiglio di Stato».

— Il D.P.R. n. 449/1959 approva il testo unico della legge sull'esercizio delle assicurazioni private. Il titolo IX del predetto testo unico reca norme sulla istituzione, le attribuzioni, la composizione e il funzionamento della commissione consultiva per le assicurazioni private.

Nota all'art. 7, comma 4:

Il D.P.R. n. 641/1972, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972, concerne la disciplina delle tasse sulle concessioni governative. Il testo del numero d'ordine 80 della tariffa allegata al decreto è il seguente:

N. d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
80	1) Autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'industria e del commercio alle imprese nazionali ed estere che intendano esercitare l'industria delle assicurazioni o delle riassicurazioni sulla durata della vita umana e contro i danni, alle imprese estere che, per l'esercizio della riassicurazione negli anzidetti rami, intendano istituire nello Stato la legale rappresentanza (articoli 17, 22 e 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449) e alle imprese nazionali ed estere di capitalizzazione o di risparmio (art. 67 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63), agli enti comunque denominati e costituiti che hanno per oggetto l'assicurazione di capitali o rendite sulla vita dei propri soci od associati ovvero operazioni di capitalizzazioni, nonché agli enti di gestione fiduciaria (articoli 2, 4 e 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1923 [*recte:* 1933], n. 1598, e articoli 33, 43 e 45 del testo unico su indicato):			Le società a forma di cooperativa e le associazioni di mutua assicurazione sono equiparate alle imprese assicuratrici per quanto concerne gli obblighi fiscali.
	— per le imprese nazionali e dei Paesi appartenenti alla Comunità economica europea	500.000	ordinario	
	— per le spese estere	1.000.000	ordinario	
	2) Autorizzazioni ad estendere l'esercizio assicurativo, a nuovi rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto un aumento di capitale e del fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 aprile 1955, n. 294, e gli articoli 18 e 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449	300.000	ordinario	

L'ammontare delle tasse sopraindicate è stato elevato, da ultimo, dall'art. 5, ventinovesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 (la quale ha integralmente sostituito le disposizioni del decreto) nelle seguenti misure: L'importo di L. 500.000 è stato elevato a L. 1.979.000, l'importo di L. 1.000.000 è stato elevato a L. 3.956.000 e quello di L. 300.000 è stato elevato a L. 1.188.000.

Nota all'art. 11, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 24 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione) è il seguente:

«Art. 24. — Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, ne tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le coopertive di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni.

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'art. 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto».

Nota all'art. 19, comma 1:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 295/1978 (Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni) è il seguente:

«Art. 1. *(Obiettivo e campo di applicazione della legge).* — Sono soggette alle disposizioni della presente legge le imprese che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I».

I rami indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I sono:

«*A)* CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO

1. *Infortuni* (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):

prestazioni forfettarie;
indennità temporanee;
forme miste;
persone trasportate.

2. *Malattia:*
prestazioni forfettarie;
indennità temporanee;
forme miste.

3. *Corpi di veicoli terrestri* (esclusi quelli ferroviari):
ogni danno subìto da:
veicoli terrestri automotori;
veicoli terrestri non automotori.

4. *Corpi di veicoli ferroviari:*
ogni danno subìto da veicoli ferroviari.

5. *Corpi di veicoli aerei:*
ogni danno subìto da veicoli aerei.

6. *Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:*
ogni danno subìto da:
veicoli fluviali;
veicoli lacustri;
veicoli marittimi.

7. *Merci trasportate* (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):
ogni danno subìto dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.

8. *Incendio ed elementi naturali:*
ogni danno subìto dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
incendio;
esplosione;
tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta;
energia nucleare;
cedimento del terreno.

9. *Altri danni ai beni:*
ogni danno subìto dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8.

10. *R.C. autoveicoli terrestri:*
ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).

11. *R.C. aeromobili:*
ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).

12. *R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:*
ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).

13. *R.C. generale:*
ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12.

14. *Credito:*
perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
credito all'esportazione;
vendita a rate;
credito ipotecario;
credito agricolo.

15. *Cauzione:*
cauzione diretta;
cauzione indiretta.

16. *Perdite pecuniarie di vario genere:*
rischi relativi all'occupazione;
insufficienza di entrate (generale);
intemperie;
perdite di utili;
persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste;
perdita di valore venale;
perdita di fitti e di redditi;
perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente;
perdite pecuniarie non commerciali;
altre perdite pecuniarie.

17. *Tutela giudiziaria:*
i rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto *C)*.».

Nota all'art. 19, comma 3, lettera a):

Il testo dell'art. 2506 del codice civile è il seguente:

«Art. 2506. *(Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato).* — Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il

deposito e l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicità del bilancio, e devono pubblicare, nei modi stessi, i cognomi e i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato, e depositare le rispettive firme autografe.

Esse sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni».

Nota all'art. 25, comma 1:

Per il testo dell'art. 1 della legge n. 295/1978 si veda la precedente nota all'art. 19, comma 1.

Nota all'art. 25, comma 6:

Il testo dell'art. 27 del R.D. n. 63/1925 (Regolamento per la esecuzione del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 1, n. VII, del R.D.L. 5 aprile 1925, n. 440, è il seguente:

«Art. 27. — I titoli di cui all'articolo precedente debbono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di emissione, salvo quanto è disposto nel terzo comma del presente articolo. La polizza o la ricevuta di deposito deve contenere dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati le cui polizze di assicurazione fanno parte del portafoglio italiano.

Nessun mutamento nei titoli depositati può essere effettuato se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale.

Le imprese sono esonerate dall'obbligo del deposito di cui al primo comma del presente articolo, quando si tratti di titoli nominativi sui quali, dall'ente che ha emesso i titoli medesimi, sia apposta dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati.

Le annualità di cui al n. 3) dell'articolo precedente, sono vincolate mediante dichiarazione autentica delle imprese notificata ai Ministeri nei cui bilanci sono inscritte le somme corrispondenti. Ricevuta tale notificazione, i Ministeri disporranno che l'importo delle quote di capitale comprese in dette annualità sia versato alla Cassa depositi e prestiti, la quale provvederà al reimpiego nei titoli di cui ai nn. 1) e 2) del precedente art. 26 su indicazione dell'impresa interessata o, in mancanza di tale dichiarazione, di ufficio. Le annualità potranno essere invece liberamente pagate alle imprese quando queste provino, con dichiarazione del Ministero dell'economia nazionale, che le attività vincolate sono sufficienti a coprire le riserve matematiche.

Il Ministero dell'economia nazionale, previa verificazione della libera proprietà del fondo o del credito, promuove con proprio decreto la iscrizione di ipoteca sui beni immobili, e, pei mutui ipotecari, la annotazione di vincolo, ai termini dell'art. 2843 del codice civile in margine all'iscrizione dell'ipoteca stabilita a garanzia dei mutui stessi.

I depositi in numerario ai termini del n. 7) del precedente art. 26 debbono essere eseguiti presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso casse di risparmio ordinarie o postali; sul documento restituito all'impresa, comprovante il deposito, deve essere inscritta, da parte dell'Istituto depositario, la dichiarazione del vincolo e l'obbligazione di non effettuare qualsiasi restituzione se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale».

I numeri 1), 2), 3) e 7) dell'art. 26 del R.D. n. 63/1925, citati nell'art. 27 soprariportato, indicano le seguenti attività:

1) titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

2) cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario nel Regno e nelle colonie;

3) annualità dovute dallo Stato ed acquistate dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

7) depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, istituti di credito (28) o casse di risparmio ordinarie o postali nei limiti del cinque per cento delle riserve.

Nota all'art. 30, comma 1:

Per il testo dell'art. 1 della legge n. 295/1978 si veda la precedente nota all'art. 19, comma 1.

Nota all'art. 30, comma 2, lettera a) e comma 5

La legge n. 295/1978 reca: «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni».

Nota all'art. 31, comma 4:

Il testo dell'art. 30 della legge n. 295/1978, come modificato dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 13, è il seguente:

«Art. 30. — *(Riserve tecniche relative al portafoglio italiano).* — Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei premi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati. In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.

Le imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora liquidati, nonché alle relative spese di liquidazione.

La riserva per i rischi in corso deve essere calcolata, in linea di principio, secondo il metodo *pro rata temporis*. Il calcolo può tuttavia effettuarsi in misura forfettaria.

In tal caso la riserva premi non può essere inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed è ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singolo viaggio di corpi di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi.

Le imprese che esercitano le assicurazioni del credito, delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva dei premi per rischi in corso, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi.

I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del decreto. Con lo stesso decreto il Ministro può altresì stabilire per le assicurazioni di cui al precedente comma metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri.

Le riserve tecniche di cui ai precedenti commi debbono essere costituite al lordo delle quote a carico dei riassicuratori».

Note all'art. 31, comma 8:

— Per il testo vigente dell'art. 23 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959, come modificato dalla legge qui pubblicata, si veda la nota agli articoli 62 e 63.

— L'art. 15 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 indicava il modo di impiego delle riserve matematiche e delle altre disponibilità.

Nota all'art. 32, comma 1, lettera a):

Il testo dell'art. 54 del regolamento approvato con R.D. n. 827/1924, come modificato dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 e dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, è il seguente:

«Art. 54. — Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato al valore di borsa.

Può accettarsi una cauzione costituita da fidejussione.

Sono ammessi a prestare fidejussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000.

Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le L. 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.

Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione può accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.

Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle L. 480.000 annue, l'amministrazione può accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione.

E pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.

L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie.

Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato».

Nota all'art. 32, comma 1, lettera c):

Il testo dell'art. 41 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) è il seguente:

«Art. 41. — Sono deferite al Comitato dei Ministri in conformità dell'art. 14:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero delle finanze a norma del testo unico sul credito fondiario, approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, a norma del R.D.L. 18 settembre 1934, n. 1463, e del R.D.L. 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli Istituti ed alle operazioni di credito fondiario;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'economia nazionale a norma degli articoli 1 e 8 del R.D.L. 2 maggio 1920, n. 698, relativamente all'Istituto nazionale di credito edilizio ed a norma del R.D.L. 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli istituti e società di credito edilizio in genere;

c) le attribuzioni spettanti a norma del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonché dei relativi regolamenti, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e agli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

d) le attribuzioni spettanti a norma del R.D.L. 13 novembre 1931, n. 1398, al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente all'Istituto mobiliare italiano;

e) le attribuzioni spettanti, a norma del R.D.L. 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488, al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio di credito per le operazioni pubbliche;

f) le attribuzioni spettanti, a norma del R.D.L. 20 maggio 1924, n. 731, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

g) le attribuzioni spettanti, a norma del R.D.L. 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto ministeriale 29 gennaio 1929, ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale relativamente all'Istituto di credito navale;

h) le attribuzioni spettanti, a norma del R.D.L. 3 ottobre 1929, n. 1717, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero».

Nota all'art. 32, comma 1, lettera g):

Il D.L.C.P.S. n. 1577/1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948, reca: «Provvedimenti per la cooperazione».

Note all'art. 32, comma 1, lettera i):

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 136/1975 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lett. *a)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa), è il seguente:

«Art. 8. — *(Albo speciale delle società di revisione).* — La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

Nell'albo speciale possono essere iscritte le società autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, che rispondano ai seguenti requisiti:

1) per tutti i tipi di società, l'oggetto sociale deve essere limitato all'organizzazione e revisione contabile di aziende, con esclusione di qualsiasi altra attività;

2) per tutti i tipi di società, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita: *a)* da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che abbiano esercitato attività di revisione per almeno cinque anni o abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al successivo art. 13; *b)* da persone munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, numero 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e che abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al successivo art. 13;

3) per le società semplici devono osservarsi le modalità di pubblicità previste nell'art. 2296 del codice civile;

4) per le società con soci illimitatamente responsabili: *a)* la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili deve essere costituita da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; *b)* deve essere fornita la prova che i soci illimitatamente responsabili sono in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato o mediante garanzia finanziaria o assicurativa ritenuti idonei dalla Commissione;

5) per le società a responsabilità limitata o per azioni il capitale sociale non può essere inferiore a 500 milioni di lire e i soci possono essere soltanto: *a)* istituti di credito di diritto pubblico; *b)* banche di interesse nazionale; *c)* istituti, anche se costituiti in forma di società per azioni che esercitano prevalentemente il credito a medio e lungo termine sull'intero territorio nazionale.

Le società costituite all'estero, operanti in Italia mediante stabili organizzazioni ed autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, escluse quelle per azioni o a responsabilità limitata o di tipo corrispondente, possono essere iscritte nell'albo speciale alle seguenti condizioni:

a) che forniscano la prova di avere esercitato, per almeno dieci anni, attività di organizzazione e revisione contabile, salvo che non si tratti di società costituite in conformità della legge in uno degli Stati membri della Comunità economica europea e riconosciute, ai sensi della convenzione ratificata con legge 28 gennaio 1971, n. 220;

b) che la stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che esercita l'attività di organizzazione e revisione contabile, non eserciti alcun'altra attività;

c) che siano rispettati i requisiti di cui ai numeri 2) e 4) del secondo comma. Oltre che da dottori commercialisti o ragionieri iscritti negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili può essere costituita anche da professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo o della abilitazione professionale e del titolo di studio è valutata dalla Commissione.

Le società estere iscritte nell'albo speciale debbono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla stabile organizzazione che esercita nel territorio dello Stato attività di organizzazione e revisione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.

Le azioni della società di revisione costituita sotto forma di società per azioni devono essere nominative e non possono essere trasferite mediante girata.

Il trasferimento delle azioni o delle quote e la sostituzione degli amministratori e dei direttori generali delle società di revisione, in qualunque forma costituite, devono essere comunicati alla Commissione nel termine di dieci giorni, a pena di cancellazione della società dall'albo speciale.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici, i notai e gli agenti di cambio non possono essere socio o amministratori delle società di revisione iscritte nell'albo speciale.

I dottori commercialisti, i ragionieri e gli esercenti altre professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi che siano soci, amministratori o dipendenti di società di revisione iscritte nell'albo speciale non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza fino a quando permanga il rapporto con la società di revisione.

Il divieto di cui al comma precedente ha effetto decorso il quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto».

— Il n. 3) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile, considera società controllate quelle che lo sono da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Nota all'art. 34, comma 4:

L'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile stabilisce che i libri sociali obbligatori (indicati nel primo comma), prima di essere messi in uso, debbano essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio e annualmente vidimati dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

Nota all'art. 36, comma 2, lettera a), ultimo alinea:

Gli elementi indicati nell'attivo del bilancio ai numeri 4) e 5) dell'art. 2424 del codice civile sono: i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; le concessioni, i marchi di fabbrica e l'avviamento.

Nota all'art. 36, comma 5:

Per il testo vigente dall'art. 23 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 si veda la nota agli articoli 62 e 63.

Nota all'art. 37, comma 1:

L'art. 2425 del codice civile indica i criteri che debbono essere osservati nella valutazione degli elementi dell'attivo del bilancio. L'ultimo comma di detto articolo stabilisce che:

«Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea».

Nota all'art. 37, comma 2:

Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), è il seguente:

«Art. 12. *(Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali).* — Nella determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 si tiene conto anche delle plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio indipendentemente dalla cessione dei beni e dalla distribuzione ai soci, associati o partecipanti, nonché delle minusvalenze iscritte in bilancio in conseguenza delle valutazioni di cui agli articoli 62 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597».

Nota all'art. 41, comma 2:

Il titolo XIII del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private reca norme sul frazionamento delle provvigioni di acquisto, sulle distrazioni di assicurazioni sulla vita e sulle assicurazioni con effetto differito; il capo I del titolo XIV si occupa delle sanzioni amministrative.

Nota all'art. 42, comma 3:

— Il testo dell'art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 è il seguente:

«Art. 75. *(Risoluzione).* — I contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico o alle quali sia fatto divieto di assumere nuovi affari ai sensi dell'art. 70 sono risoluti, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di una rata successiva.

La denuncia deve essere comunicata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale si intendono far decorrere gli effetti».

— Il testo degli articoli 114 e 115 del regolamento approvato con R.D. n. 63/1925 è il seguente:

«Art. 114. — Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare debbono limitare la propria attività alla gestione dei contratti in corso: è perciò ad esse vietata la stipulazione di nuovi contratti e la innovazione di quelli esistenti.

I contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati nel Regno presso le imprese alle quali sia fatto il divieto di assumere nuovi affari sono risoluti, nonostante qualunque patto in contrario, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di rate successive. La denuncia dovrà essere notificata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale il contraente intende che decorrano gli effetti.

«Art. 115. — Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare, in un periodo di tempo, non superiore a sei mesi, che sarà stabilito dal Ministero dell'economia nazionale, anche per le imprese cui sia stato fatto il divieto di operare anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento, debbono provvedere a rimuovere le cause per le quali fu pronunciato il divieto o mettersi in liquidazione secondo le norme del codice di commercio.

Quando sia trascorso il termine predetto senza che l'impresa abbia provveduto ai termini del comma precedente, essa sarà messa in liquidazione a norma degli artt. 92, 96 e 104 del presente regolamento, senza pregiudizio di ogni altra eventuale azione a carico dell'impresa, nonché di amministratori, rappresentanti legali e direttori, ai sensi delle disposizioni del decreto legge, del presente regolamento o di altre leggi».

Nota all'art. 43, comma 7:

Il testo dell'art. 44 della legge n. 295/1978 è il seguente:

«Art. 44. — *(Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia).* — Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi degli articoli 35 e seguenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede all'impresa la presentazione di un piano di risanamento.

Se il margine di solvibilità dell'impresa si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'art. 41, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede all'impresa la presentazione di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale viene anche fissto il termine per l'esecuzione del piano.

Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concerna una società cooperativa e preveda un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante la emissione di nuove azioni, con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini della omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

Nel caso previsto dal secondo comma il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati sul territorio della Repubblica, informandone le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato».

Nota all'art. 44, comma 4:

Per il testo dell'art. 27 del regolamento approvato con R.D. n. 63/1925 si veda la nota all'art. 25, comma 6.

Nota all'art. 57, comma 1:

Per il titolo IX del testo unico della legge sull'esercizio delle assicurazioni private si veda nelle note all'art. 7, comma 2.

Nota all'art. 62 e all'art. 63, commi 1 e 9:

Il testo vigente dell'art. 23 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23 *(Obbligo di cessione).* — Le imprese nazionali ed estere, che esercitano nel territorio della Repubblica l'assicurazione sulla vita ai sensi del presente testo unico sono obbligate a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano.

La quota predetta è del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblica nel ramo vita e, rispettivamente, del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito.

Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione.

L'Istituto ha facoltà di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese. Quando non si avvale di questa facoltà, l'Istituto è tenuto ad adempiere, per le quota cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali.

Le quote cedute sono garantite dallo Stato.

Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel territorio della Repubblica all'Istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi».

Nota all'art. 63, comma 4:

Il testo degli articoli 96 e 97 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 è il seguente:

«Art. 96 *(Frazionamento della provvigione relativa all'acquisizione del contratto).* — Nel primo anno di assicurazione è fatto divieto agli enti e imprese di assicurazione di liquidare a favore degli organi produttori più dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate».

«Art. 97 *(Esclusione dal frazionamento delle provvigioni di acquisto).* — Sono escluse dal frazionamento di cui all'articolo precedente le provvigioni di acquisto che non superino complessivamente per lo stesso affare il quaranta per cento del premio di primo anno, o che si riferiscano in cifra assoluta a contratti di importo non superiore alle lire diecimila nonché quelle relative ad assicurazioni a premio unico, ad assicurazioni collettive e popolari e ad assicurazioni a carattere speciale, come quelle combinate con sottoscrizioni a titoli statali, o ad altre forme straordinarie».

Nota all'art. 65, comma 1:

Si trascrive il testo degli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959:

«Art. 55 *(Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio)*. — L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente testo unico ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

In deroga all'art. 2364 del codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine può essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero dell'industria e del commercio su domanda delle società interessate».

«Art. 56 *(Modelli di bilancio e relativa presentazione)*. — Il bilancio, compilato in conformità ai modelli di cui al successivo comma, e gli altri documenti indicati dall'art. 2435 del codice civile, debbono essere presentati al Ministero dell'industria e del commercio, nel termine di un mese dalla loro approvazione.

I modelli di bilancio sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'Industria e il commercio . Le modificazioni hanno effetto dall'esercizio successivo a quello della emanazione del relativo decreto».

«Art. 58 *(Bilancio delle imprese estere)*. — Le imprese estere sono autorizzate a compilare il bilancio secondo le prescrizioni della legge del loro paese. Devono però compilare annualmente una situazione patrimoniale e un resoconto speciale per le operazioni compiute in Italia, in conformità al modello prescritto».

«Art. 61 *(Libri e registri contabili)*. — Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nazionali ed estere, oltre i libri e scritture obbligatori stabiliti dal codice civile e da leggi speciali, debbono tenere i libri e i registri ausiliari stabiliti dal regolamento agli effetti del controllo sul bilancio.

Presso le imprese nazionali di assicurazione sulla vita e presso la rappresentanza delle imprese estere che esercitano l'assicurazione medesima deve essere tenuta una contabilità speciale, per le assicurazioni appartenenti al portafoglio italiano e tutto il materiale tecnico e statistico, relativo a queste assicurazioni, necessarie ai fini del controllo prescritto dal presente testo unico».

Nota all'art. 65, comma 2:

Per il testo dell'art. 1 della legge n. 295/1978 si veda la precedente nota all'art. 19, comma 1.

Note all'art. 65, comma 3:

— Per il testo dell'art. 61 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 si veda la nota all'art. 65, comma 1.

— Per il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile si veda la nota all'art. 34, comma 4.

Nota all'art. 65, comma 6:

Il punto *A)* della tabella di cui all'allegato I alla legge n. 295/1978 è riportato nella nota all'art. 19, comma 1. Il punto *B)* della medesima tabella indica la denominazione delle autorizzazioni concesse contemporaneamente per più rami. Il punto *C)* dalla stessa tabella riguarda i rischi accessori.

Note all'art. 66, comma 1:

— Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 136/1975 si veda la nota all'art. 32, comma 1, lettera *i*).

— La legge n. 194/1942, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1942, reca «Disciplina giuridica della professione di attuario».

Nota all'art. 66, comma 3:

Per il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 136/1975 si veda la successiva nota all'art. 66, comma 4.

Nota all'art. 66, comma 4:

Il testo degli articoli 1, 2 (primo, secondo, terzo e quarto comma), 3, 4 (primo e secondo comma), 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del D.P.R. n. 136/1975 è il seguente:

«Art. 1 *(Controllo della contabilità e della valutazione del patrimonio sociale)*. — Nelle società con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 del codice civile per la valutazone del patrimonio sociale sono attribuite a una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui al successivo art. 8. La società di revisione provvede, altresì, alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ai sensi del successivo art. 4. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle di cui agli articoli 2425, primo comma, n. 4) e ultimo comma, 2426 e 2427 dello stesso codice.

La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli informando il collegio sindacale dei fatti che ritiene censurabili, per gli adempimenti di competenza del collegio stesso a norma del secondo comma dell'art. 2408 del codice civile.

Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli accertamenti eseguiti dalla società di revisione devono risultare da apposito libro, da tenersi, a cura della stessa, nella sede della società alla quale si riferiscono. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.

Alla società di revisione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 2407 del codice civile».

«Art. 2 *(Conferimento o revoca dell'incarico alla società di revisione)*, primo, secondo, terzo e quarto comma. — Nelle società con azioni quotate in borsa il conferimento dell'incarico a una società di revisione è deliberato dall'assemblea, che deve essere convocata a tal fine almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso.

Qualora l'assemblea non sia stata convocata nel termine indicato nel comma precedente o la deliberazione non sia stata adottata, la Commissione nazionale per le società e la borsa provvede, d'ufficio, al conferimento dell'incarico.

In caso di prima ammissione delle azioni alla quotazione di borsa la negoziazione non può aver inizio fino a quando l'incarico non sia stato conferito e la società di revisione non sia stata immessa nell'esercizio delle funzioni. Qualora la Commissione abbia richiesto la presentazione di un bilancio certificato in allegato alla domanda di ammissione delle azioni alla quotazione di borsa, il controllo contabile continua a essere svolto dalla società che ha certificato il bilancio sino a quando l'assemblea non abbia provveduto al conferimento dell'incarico. Se le azioni sono state ammesse d'ufficio alla quotazione in borsa a norma dell'art. 3, lettera *d)*, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, l'incarico deve essere conferito entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione e la certificazione del bilancio è effettuata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui è stata disposta l'ammissione. Si applica la disposizione del secondo comma.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito alla stessa società solo dopo il decorso di cinque esercizi».

«Art. 3 *(Incompatibilità)*. — L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali dalla società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;

2) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecendente al conferimento dell'incarico;

3) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società.

I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico a norma dell'art. 2 non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione.

Il divieto di cui al quarto comma dell'art. 2372 del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e ai soci, amministratori sindaci e dipendenti della società stessa».

«Art. 4 *(Certificazione del bilancio)*, primo e secondo comma. — Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite delle società con azioni quotate in borsa deve essere trasmesso alla società di revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, insieme con la relazione degli amministratori e con gli allegati di cui al quarto comma dell'art. 2424 del codice civile.

La società di revisione, se il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle norme per la redazione e il contenuto del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne hanno la rappresentanza avente i requisiti di cui al successivo art. 8, secondo comma, n. 2). La esposizione dei controlli eseguiti, l'indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonché del compenso percepito dalla società di revisione, devono risultare dal libro previsto nel terzo comma dell'art. 1».

«Art. 5 *(Deposito e pubblicazione del bilancio)*. — Il bilancio delle società con azioni quotate in borsa deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con gli allegati di cui al quarto comma dell'art. 2424 del codice civile e con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione, durante quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della società di revisione, può formulare, riferendone direttamente in assemblea, eventuali osservazioni e proposte in aggiunta a quelle contenute nella relazione di cui all'art. 2432 del codice civile.

La relazione della società di revisione è deposita in allegato al bilancio a norma dell'art. 2435 del codice civile».

«Art. 6 *(Effetti della certificazione del bilancio)*. — In deroga agli articoli 2377, secondo comma, e 2379 del codice civile, la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio certificato dalla società di revisione può essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, o cento milioni di lire in valore nominale se il capitale sociale è superiore a due miliardi di lire.

L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

Le società soggette a controllo contabili a norma del presente decreto debbono allegare alla dichiarazione dei redditi anche copia delle relazione di certificazione del bilancio, di cui all'art. 4, secondo comma, o della relazione di cui all'art. 4, terzo comma. In caso di omessa allegazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

«Art. 12 *(Responsabilità civile)*. — Le persone che hanno sottoscritto la relazione di certificazione e i dipendenti che abbiano effettuato le operazioni di controllo contabile, sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società assoggettata a revisione e dei terzi».

«Art. 14 *(Falsità nella certificazione dei bilanci o in relazione, comunicazioni o dichiarazioni)*. — Gli amministratori della società di revisione che nella certificazione del bilancio attestano il falso o che nelle relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, relative alla società assoggettata a revisione, espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono o alterano, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni».

Art. 15 *(Divulgazione di notizie riservate)*. — Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che si servono, a profitto proprio o altrui, di notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.

Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società stessa, con la reclusione fino a un anno.

I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della società cui si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate».

«Art. 16 *(Prestiti e garanzie della società e compensi illegali)*. — Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne e controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire ottocentomila.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che percepiscono in proprio favore, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione che hanno corrisposto il compenso non dovuto».

«Art. 17 *(Aggravanti - Comunicazione della sentenza di condanna)*. — Quando dai fatti previsti dagli articoli 14, 15 e 16, secondo comma, derivi alla società un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà.

La sentenza penale pronunziata a carico di amministratori e dipendenti della società di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, alla Commissione nazionale per le società e la borsa».

Nota all'art. 66, comma 5:

Per il testo dell'art. 2, secondo comma, del D.P.R. n. 136/1975 si veda la precedente nota all'art. 66, comma 4.

Nota all'art. 66, comma 6:

Il testo dell'art. 4, ultimo comma, del D.P.R. n. 136/1975 è il seguente:

«Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente la Commissione nazionale per le società e la borsa».

Nota all'art. 66, comma 7:

Il testo dell'art. 58 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 è il seguente:

«Art. 58 *(Bilancio delle imprese estere)*. — Le imprese estere sono autorizzate a compilare il bilancio secondo le prescrizioni della legge del loro paese. Devono però compilare annualmente una situazione patrimoniale e un resoconto speciale per le operazioni compiute in Italia, in conformità al modello prescritto».

Nota all'art. 67, comma 1:

Il testo dell'art. 129 del regolamento approvato con R.D. n. 63/1925 è il seguente:

«Art. 129. — Quando risultino polizze di assicurazione che non siano regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della determinazione delle riserve e delle cauzioni prescritte dal decreto legge, l'assicurato ha sempre diritto di richiedere l'annullamento del contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o personalmente ritirando ricevuta. L'assicurato ha diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati».

Nota all'art. 67, comma 2:

Per il testo dell'art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 si veda la nota all'art. 42, comma 3.

Nota all'art. 68, comma 6:

Il testo dell'art. 2112 del codice civile è il seguente:

«Art. 2112 *(Trasferimento dell'azienda)*. — In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento.

L'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, sempreché l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, ò i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro.

Con l'intervento delle associazioni professionali alle quali appartengono l'imprenditore e il prestatore di lavoro, questi può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda».

Nota all'art. 69, comma 3:

Il testo dell'art. 2502 del codice civile è il seguente:

«Art. 2502 *(Deliberazione di fusione)*. — La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano.

La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, insieme con la situazione patrimoniale della società al tempo della deliberazione, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411».

Nota all'art. 70, comma 1:

Il testo dell'art. 4, secondo comma, lettera *f)*, della legge n. 576/1982 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) è il seguente:

«Compete altresì all'ISVAP:

(omissis)

f) adottare tutti i provvedimenti concernenti il procedimento per la liquidazione coatta amministrativa».

Nota all'art. 71, comma 3:

Il testo dell'art. 88 del regolamento approvato con R.D. n. 63/1925 è il seguente:

«Art. 88. — I contratti di assicurazione sulla vita, salvo quelli risoluti a norma dell'articolo precedente saranno trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni a cui carico comincerà a decorrere il rischio trascorso il termine di cui al primo comma del precedente art. 85.

Per ciascun contratto trasferito all'Istituto nazionale il capitale assicurato sarà quello che risulta dalla somma due seguenti elementi:

1) il capitale assicurabile secondo le tariffe vigenti dell'Istituto nazionale, con abbuono dell'addizionale per le provvigioni di acquisizione, con un premio unico nella misura della corrispondente quota di riparto scontata al saggio in uso e per il tempo decorso dall'inizio del rischio alla consegna della quota stessa, tenuto conto della forma del contratto e dell'ulteriore durata di esso;

2) il capitale assicurabile secondo le tariffe vigenti dell'Istituto nazionale, con l'abbuono dell'addizionale predetta col premio annuo stabilito nel contratto e tenuto conto della forma e dell'ulteriore durata di esso.

I contraenti potranno chiedere che sia conservata la misura della somma già assicurata impegnandosi a sottostare al corrispondente aumento del premio».

Nota all'art. 71, comma 7:

Il testo del n. 11) e seguenti dell'art. 2778 del codice civile è il seguente:

«Salvo quanto è disposto dall'art. 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

(omissis)

11) i crediti per risarcimento, indicati dall'art. 2767;
12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'art. 2760;
13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'art. 2761;
14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'art. 2762;
15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'art. 2763;
16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;
17 i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'art. 2751;
18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'art. 2752;
19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752;
20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'art. 2752».

Nota all'art. 71, comma 9:

Il testo degli articoli 102 e 103 del regolamento approvato con R.D. n. 63/1925 è il seguente:

«Art. 102. — I contratti di capitalizzazione in corso si intendono risoluti dal giorno di pubblicazione del decreto di liquidazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aventi diritto per contratti in vigore concorrono al riparto delle attività in proporzione all'ammontare della riserva matematica calcolata in base ai premi puri.

Gli aventi diritto per contratti scaduti prima della pubblicazione predetta concorrono al riparto in proporzione del capitale dovuto dall'impresa.

Per gli altri crediti è applicabile il primo comma dell'art. 86 del presente regolamento.

Le spese della liquidazione gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie».

«Art. 103. — Hanno privilegio sulle attività vincolate a copertura delle riserve matematiche:

a) i capitali dovuti per contratti scaduti prima della data di pubblicazione del decreto di liquidazione;

b) le riserve matematiche attribuite ai contratti in corso alla predetta data e le somme per riscatti chiesti almeno tre mesi prima dell'inizio della liquidazione».

Nota all'art. 77, comma 1:

Il testo dell'art. 29 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 è il seguente:

«Art. 29 *(Vincolo di attività a copertura delle riserve matematiche)*. — Le imprese di assicurazione sulla vita, nazionali ed estere, debbono possedere nel territorio della Repubblica e vincolare a favore degli assicurati, le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, le attività necessarie per coprire le riserve matematiche inerenti a detto portafoglio e calcolate sulla base degli elementi di cui all'articolo precedente.

Lo stesso obbligo hanno anche le imprese che non assumono nuovi rischi ma si limitano a gestire il portafoglio precostituito».

Nota all'art. 80, comma 1:

Il contenuto degli articoli citati nel presente comma è il seguente:

art. 7: Ordinamento dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA);
art. 8: Cessione di portafoglio all'INA da parte di imprese di assicurazioni;
art. 9: Consiglio di amministrazione e comitato permanente dell'INA;
art. 10: Competenze del consiglio di amministrazione dell'INA;
art. 11: Direttore generale dell'INA;
art. 12: Collegio dei sindaci dell'INA;
art. 13: Impiegati ed incaricati della produzione dell'INA;
art. 14: Retribuzione del personale produttore dell'INA e riscossione dei premi;
art. 16: Segreto d'ufficio;
art. 25: Partecipazione delle imprese cedenti quote parte di rischi all'INA agli utili di bilancio dell'Istituto;
art. 26: Vincolo delle somme dovute dall'INA alle imprese cedenti;
art. 35: Durata dei contratti di capitalizzazione e riscatto;
art. 36: Sorteggi;
art. 51: Estensione di esercizio all'estero;
art. 52: Enti esclusi dalla applicazione delle disposizioni dei titoli III (Operazioni di capitalizzazione) e V (Operazioni di assicurazione sulla vita di propri iscritti, di gestione fiduciaria e di assistenza agli assicurati);
art. 53: Bilancio annuale dell'INA e relazione quinquennale;
art. 66: Partecipazione del capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private ad organi collegiali di enti assicurativi;
art. 67: Obbligo del pagamento dei contributi di vigilanza;
art. 68: Esenzioni dal pagamento dei contributi di vigilanza;
art. 69, commi secondo, terzo e quarto: Sanzioni a carico delle imprese inadempienti agli obblighi di presentazione del bilancio;
art. 73: Facoltà di divieto di cessione di rischi;
art. 80: Provvedimenti per la liquidazione coatta amministrativa delle imprese e norme sulla vigilanza;
art. 81: Modalità della liquidazione;
art. 82: Stato di insolvenza;
art. 86: Azione di responsabilità e disposizioni penali;
art. 87: Concentrazione di imprese mediante apporto di attività;
art. 114 (si veda la nota all'art. 83, comma 2);
art. 116: Tassa di concessione governativa per l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e della capitalizzazione;
art. 117: Regime tributario della capitalizzazione;
art. 118: Società cooperative e mutue di assicurazione;
art. 121: Divieto di assumere la denominazione di "istituto" e l'appellativo di «nazionale»;
art. 123: Applicazione di contributi ed oneri a carico delle imprese e degli enti soggetti al testo unico;
art. 124: Contratti sulla vita stipulati all'estero con imprese non autorizzate.

Nota all'art. 80, comma 2:

Il contenuto degli articoli citati nel presente comma è il seguente:

art. 44: Enti che esercitano operazioni di assicurazione sulla vita di propri iscritti;
art. 46: Enti per l'assistenza degli assicurati;
art. 76: Presidenza e sezioni della Commissione consultiva per le assicurazioni private;
art. 77: Attribuzioni della Commissione;
art. 78: Composizione della Commissione;
art. 79: Funzionamento della Commissione.

Note all'art. 83, comma 1:

— Il capo III del titolo VIII del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 riguarda i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza. Il titolo XIV si occupa delle sanzioni amministrative e penali.

— La legge n. 689/1981, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981, reca: «Modifiche al sistema penale».

Nota all'art. 83, comma 2:

Il testo degli articoli 113, 114 e 115 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 è il seguente:

«Art. 113 *(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi relativi al bilancio).* — Per il caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 18, 28, 55, 57, 63 e 119 si applicano le disposizioni dell'articolo successivo».

«Art. 114 [modificato dalla legge 17 marzo 1965, n. 178] *(Sanzioni per il collocamento di rischi all'estero e per l'esercizio di attività assicurative in violazione del testo unico).* — È vietata la mediazione per il collocamento di rischi all'estero.
Chiunque viola tale divieto è punito con un'ammenda pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire diecimila per ogni contratto.
La stessa pena si applica:
a) a coloro che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico;
b) agli intermediari che collocano assicurazioni presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico;
c) a coloro che stipulano all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intervenuta particolare autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio;
d) a coloro ai quali sia stato fatto divieto di operare ai sensi del presente testo unico qualora, ciò nonostante, continuino ad assumere contratti.
In caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata».

«Art. 115 *(Altre sanzioni).* — Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le ammende stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire tremila e non superiore a lire trentamila per ciascuna inosservanza».

L'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ha previsto, dal 29 giugno 1976, che: «Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista soltanto la pena dell'ammenda». La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge n. 689/1981, la quale con l'art. 32, ha confermato la sostituzione dell'ammenda con la sanzione amministrativa pecuniaria. Per effetto dell'art. 114 della legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge, la misura delle sanzioni indicata negli articoli soprariportati è moltiplicata per cinque.

Nota all'art. 84, comma 2:

Il testo dell'art. 2, secondo comma, n. 4 della legge n. 700/1967 (Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni) è il seguente:

«Per il raggiungimento dei suoi scopi la Banca può effettuare:

(omissis)

4) la concessione di prestiti verso cessione del quinto dello stipendio o del salario secondo le disposizioni di legge in vigore».

Note all'art. 86, comma 1:

— Il testo dell'art. 2, primo comma, lettera *c)*, della legge n. 295/1978, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 *(Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni della legge).* — Le disposizioni della presente legge non si applicano:

(omissis)

c) all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, nonché agli altri enti, casse, fondi e gestioni speciali istituiti per le varie forme di previdenza e assistenza *comprese in un regime legale di sicurezza sociale,* in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali».

— Il testo dell'art. 9, terzo comma, della legge n. 295/1978, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario».

— Il testo dell'art. 10, primo comma, della legge n. 295/1978, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:
lire 1.000 milioni quanto l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto *A)* della tabella allegato I;
lire 750 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 del punto *A)* della suddetta tabella;
lire 500 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto *A)* della suddetta tabella».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 295/1978, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16 *(Diniego dell'autorizzazione).* — L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 5 e 9, primo comma, non può essere concessa:
a) se l'impresa non presenta i documenti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 9 o li presenta in modo incompleto *o inidoneo;*
b) se l'impresa non prova di disporre effettivamente dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al n. 4) del primo comma dell'art. 12;
c) se l'impresa non prova di aver provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'art. 10;
d) se le persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa abbiano riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio nonché per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle vigenti disposizioni in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, *ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società che siano state assoggettate, nell'ultimo triennio, a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;*
e) qualora il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nell'esame della domanda dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami».

— Il testo dell'art. 19 della legge n. 295/1978, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19 *(Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio).* — Le imprese che hanno la sede legale in un altro Stato membro della comunità economica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni indicate nel precedente articolo 1 debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. *Si applica la disposizione di cui all'art. 7, secondo comma.*

L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia *ed obbligarsi a tenere una contabilità specifica per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati.* Il rappresentante generale deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche la facoltà di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte nella Repubblica. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare, come proprio rappresentante, una persona fisica *che abbia domicilio e residenza nel territorio della Repubblica, e che sia* munita di mandato comprendente i predetti poteri.

L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

1) copia in forma legale ed autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2506 del codice civile;

2) certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

3) elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

4) certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I l'impresa è ammessa ad esercitare ed i rischi effettivamente assicurati;

5) certificato rilasciato dalle autorità di cui al numero 4) il quale attesti che l'impresa dispone della quota minima di garanzia conformemente a quanto stabilito dall'art. 41 o del margine di solvibilità, calcolato a norma degli articoli 35 e seguenti, nel caso in cui tale margine sia più elevato della predetta quota. Il certificato deve altresì indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone in Italia per fra fronte alle spese di cui all'art. 20, primo comma, n. 2;

6) programma dell'attività che l'impresa intende esercitare nel territorio della Repubblica contenente gli elementi di cui all'articolo seguente.

Il rappresentante generale deve essere in possesso per tutta la durata dell'incarico dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni affidategli, secondo quanto stabilito dall'art. 16, primo comma, lettera *d)*, per gli amministratori e le persone preposte alla gestione delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica».

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 295/1978, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 24 *(Diniego dell'autorizzazione).* — *L'autorizzazione non può essere rilasciata,* oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli quando:

1) l'impresa non provi di disporre effettivamente in Italia dei mezzi finanziari necessari per fra fronte alle spese di cui al n. 2) del primo comma dell'art. 20;

2) il programma di attività, redatto in conformità dell'articolo 20, non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

3) il rappresentante generale non risulti in possesso dei requisiti di idoneità previsti nell'art. 16, primo comma, lettera *d).*

Ai fini della valutazione del programma di attività il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tiene conto del parere delle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale».

— Il testo dell'art. 31 della legge n. 295/1978, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 31 *(Copertura delle riserve tecniche).* — *Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al precedente articolo 30, disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:*

1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, provincie e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata;

3) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo numero 9, autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

4) annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

5) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

6) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche;

7) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potrà arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni;

8) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario;

9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il 7 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche né, se si tratta di azioni o quote, il 20 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile;

10) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

12) azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotate da almeno cinque anni nella borsa valori del paese della sede legale;

13) quote di fondi di investimento;

14) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi;

15) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni;

16) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, disponibilità diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti.

Potranno inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attività:

a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare;

b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi nonché crediti per quote di premi in corso di riscossione nel limite *del 12 per cento dei premi emessi.*

Le attività ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto di debiti contratti per la acquisizione delle attività stesse, debbono essere di proprietà dell'impresa e debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni. Esse, salvo, per quanto riguarda le attività di cui alla lettera *a)* del precedente comma, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 82.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per le assicurazioni contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per le quali resta ferma la disciplina disposta dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, salvo quanto stabilito dal n. 5) del primo comma, il quale sostituisce il n. 5) dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1977, n. 39».

— Il testo dell'art. 33, primo comma, della legge n. 295/1978, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio italiano. È fatto obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *con apposito prospetto annuale redatto in conformità ad un modello stabilito con decreto del Ministro,* la situazione delle predette attività risultante dal registro».

— Il testo dell'art. 36, primo e secondo comma, della legge n. 295/1978, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Per le imprese di assicurazione ricorrono le speciali ragioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2425 del codice civile ove l'impresa deroghi ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse. *Il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati è riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi.*

L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, in deroga all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, *salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. In tal caso le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile della società e il reddito imponibile dei soci*».

— Il testo dell'art. 43 della legge n. 295/1978, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 43 *(Violazione delle norme sulle riserve tecniche).* — Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute negli articoli precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tale fine un termine.

Il Ministero può altresì, dopo averne informato le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità europea in cui l'impresa opera, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione su tutto o in parte dei propri beni localizzati nel territorio della Repubblica.

Se l'impresa, nel termine all'uopo assegnato, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del primo comma, può essere ad essa vietata, con decreto del Ministro, l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni, e agli articoli 114 e 115 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata; contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale.*

Il divieto di assunzione di nuovi affari è revocato con le stesse modalità di cui al secondo comma, nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali venne disposto il divieto stesso.

Del provvedimento di cui al comma precedente è data comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad operare».

— Il testo dell'art. 46 della legge n. 295/1978, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 46 *(Vincolo delle attività patrimoniali).* — Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'art. 44, secondo comma, *ordina,* con decreto, la iscrizione di ipoteca a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative sui beni immobiliari dell'impresa che risultano iscritti nel registro di cui all'art. 33.

Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del presente articolo sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, *da porsi a carico dell'impresa.*

Il Ministro *ordina altresì con proprio decreto,* il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, dei titoli iscritti nel predetto registro, nonché il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso.

Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonché per il vincolo dei depositi in numerario, delle annualità dovute allo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi dell'art. 43, terzo comma, e 59, quarto comma».

— Il testo dell'art. 52 della legge n. 295/1978, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 52 *(Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità).* — In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche *si applicano le disposizioni degli articoli 43, 45 e 46.*

Prima di adottare, *nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni,* il Ministero, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, deve informare le autorità che esercitano eventualmente, ai sensi del successivo articolo 66 la vigilanza globale di solvibilità sull'impresa.

In caso di inosservanza delle disposizioni relative al margine di solvibilità, *si applicano le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46.*

Qualora tali provvedimenti riguardino un'impresa operante anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità è controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 66, quest'ultimo deve darne comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. Il Ministero può richiedere a tali autorità di vietare la libera disponibilità dei beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato».

— Il testo dell'art. 58 della legge n. 295/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 58 (*Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero*). — L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 1 rilasciata alle imprese con sede legale all'estero può essere revocata nei casi previsti dall'articolo precedente, primo comma, lettere *a*), *c*) e *d*), e secondo comma.

Nei confronti delle imprese la cui sede legale si trova in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, può altresì farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione:

a) quando l'impresa non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ad essa imposto ai sensi dell'art. 52;

b) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

c) quando le predette autorità pongono restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

L'autorizzazione rilasciata alle imprese con sede legale all'estero deve sempre essere revocata quando all'impresa sia stata revocata la autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. Nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo III, la revoca dell'autorizzazione deve, inoltre, essere sempre disposta quando le competenti autorità dello Stato membro della Comunità economica europea, che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio della predetta Comunità abbiano adottato analogo provvedimento per constatare deficienze nella costituzione del margine di solvimento dell'autorità giudiziaria.

La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi degli articoli 19 e 26, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria».

— Il testo dell'art. 59 della legge n. 295/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 59 (*Modalità della revoca dell'autorizzazione*). — La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui al titolo IX del testo unico e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa o solo alcuni di essi. Nei casi previsti dall'art. 58, terzo comma, essa deve, tuttavia, essere sempre disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima di disporre la revoca dell'autorizzazione nei confronti di una impresa che abbia la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea, deve consultare le competenti autorità di vigilanza di tale Stato.

Qualora lo ritenga necessario, il Ministro può tuttavia, prima che sia stata ultimata la consultazione di cui al precedente comma, vietare all'impresa, nelle forme e con gli effetti previsti all'art. 43, secondo comma, l'assunzione di nuovi affari.

Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana.*

Contro il decreto di revoca è ammesso ricorso in sede giurisdizionale».

— Il testo dell'art. 68, primo e quarto comma, della legge n. 295/1978, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 68 (*Certificazione del bilancio delle società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa*). — Il bilancio delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi della presente legge deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da società od enti non soggetti alle disposizioni del D.P.R. 31 marzo 1976, n. 136, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, *dalla quale risultino la certificazione delle corrispondenze dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia.*

(*omissis*).

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo si applicano, anche per le società non soggette alle disposizioni del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, *gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso*».

— Il testo dell'art. 79 della legge n. 295/1978, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 79 (*Estensione dell'esercizio: necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia*). — Le imprese *di cui al primo comma dell'art. 78 non possono comunque estendere* la loro attività a nuovi rami di assicurazione o ad altri territori se non siano integralmente conformate *agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonché da quelle relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.*

Tuttavia, le imprese che si trovino nelle condizioni indicate nel quarto comma dell'art. 78 possono sino al 31 luglio 1983, estendere la loro attività a nuovi rami anche se non abbiano ancora costituito la quota di garanzia nell'ammontare richiesto dal secondo comma dell'art. 41.

La disposizione del primo comma si applica anche alle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea per l'estensione dell'attività a nuovi rami di assicurazione.

Gli aumenti di capitale attuati agli effetti del presente articolo sono soggetti, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nell'art. 10, all'imposta di registro nella misura fissa di lire ventimila».

— Il testo dell'art. 81, primo comma, della legge n. 295/1978, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«L'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere revocata alle imprese *di cui ai capi I e III del titolo II* le quali, alla scadenza dei termini di cui agli articoli 78 e 79, non abbiano integralmente adempiuto agli obblighi derivanti da tali disposizioni. Con il decreto di revoca il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa».

Note all'art. 86, comma 2:

— I capi I e III del titolo II della legge n. 295/1978, recano rispettivamente, norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

— Il testo dell'art. 40 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959, è il seguente:

«Art. 40. (*Obbligo di costituzione e misura delle cauzioni*). — Le imprese nazionali ed estere, anche se a forma mutua o cooperativa, per potere iniziare nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni diverse da quelle sulla vita, debbono costituire e vincolare, a favore della massa degli assicurati per contratti formanti il portafoglio italiano, una cauzione minima globale:

1) di lire sessanta milioni, quando l'esercizio comprenda l'assicurazione dei rischi dell'incendio o dei trasporti marittimi o aeronautici o della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli;

2) di lire trenta milioni, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui al precedente numero 1) ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito;

3) di lire cinque milioni, quando l'esercizio sia limitato ad altri rami specificati nei precedenti nn. 1) e 2).

Le imprese stesse, inoltre, per potere esercitare la loro attività debbono costituire e vincolare, a favore della massa dei predetti assicurati, una cauzione che viene ragguagliata a fine di ogni anno al trentacinque per cento dei premi lordi dell'esercizio scaduto inerenti alle assicurazioni, stipulare nell'esercizio stesso e anteriormente, dei rischi compresi nel portafoglio italiano ai sensi dell'art. 4.

La detta misura è ridotta:

a) al quindici per cento per i rischi di breve durata, secondo le norme e i criteri fissati dal regolamento, e per i rischi riguardanti le assicurazioni del bestiame da macello;

b) al venti per cento per i rischi riguardanti le assicurazioni contro i danni della grandine.

La cauzione minima fissa di cui al primo comma è destinata per metà quale fondo iniziale computabile nella cauzione da ragguagliarsi a quota parte dei premi annui in conformità delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo.

Nei casi di riduzione delle cauzioni vincolate, il Ministero dell'industria e del commercio può disporre che l'eccedenza sia destinata al pagamento degli indennizzi per sinistri rimasti da liquidare e non ancora pagati.

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 990/1969 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti) è il seguente:

«Art. 15. — Per l'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, la cauzione stabilita dall'art. 40 del testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 è ragguagliata, alla fine di ogni esercizio, al 50 per cento dei premi lordi dell'esercizio scaduto inerenti ai contratti stipulati nell'esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati».

Nota all'art. 86, comma 5:

Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 857/1976 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7. — La riserva premi e la riserva sinistri di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, relative al portafoglio italiano delle assicurazioni delle responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, debbono avere come contropartita all'attivo del bilancio disponibilità comprese fra quelle delle seguenti specie:

1) depositi in numerario presso la Banca di Italia, la Cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni (11);

2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e pluriennali ed i certificati di credito del Tesoro, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti (11/a);

3) obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali;

4) titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni (11);

5) titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti e società indicati nell'articolo 68, lettera *b*), della legge 12 ottobre 1971, n. 865, per l'accensione dei mutui che fruiscano dei contributi e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base alla stessa norma (11);

6) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato;

7) mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici;

8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli emessi da una stessa società non può comunque superare il 5 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche né, se si tratta di azioni o quote, il 10 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile;

10) beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche;

11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capiale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

12) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti.

Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve le seguenti attività:

a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati, con esclusione dei crediti verso riassicuratori extraeuropei, salva approvazione dell'ISVAP;

b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un trentesimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonché crediti per premi in corso di riscossione nel limite del 4 per cento dei premi emessi.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del predente decreto su conformi indicazioni del CIPE, le quote massime della riserva premi e della riserva sinistri che le imprese potranno investire in ciascuna delle categorie di attività indicate al precedente comma. Per determinate categorie di attività potranno essere stabilite anche quote minime di investimento. *Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 10 da destinarsi ad uso abitativo e per le attività di cui al n. 11*».

Nota all'art. 87, commi 1 e 2:

Per il testo dell'art. 1 della legge n. 295/1978 si veda la nota dell'art. 19, comma 1

Note all'art. 91, comma 1:

— Il testo dell'art. 2428 del codice civile è il seguente:

«Art. 2428 (*Riserva legale*). — Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale [2430].

Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato a norma del comma precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali».

— Il testo dell'art. 59 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 è il seguente:

«Art. 59 (*Fondo di riserva ordinario*). — Le imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla vita devono prelevare annualmente dagli utili netti, derivanti dalle operazioni fatte nel territorio della Repubblica, non meno del dieci per cento per formare il fondo di riserva ordinario di cui all'art. 2428 del codice civile.

Tale prelevamento deve essere continuato fino a che sia raggiunto almeno il cinque per cento della riserva matematica. Qualora il fondo così costituito venga a diminuire per qualsiasi ragione o non si trovi più nella proporzione prescritta, deve essere reintegrato o aumentato nello stesso modo.

Detto fondo di riserva deve essere investito in uno o più modi d'impiego indicati dall'art. 30».

Note alla tabella:

— La direttiva CEE n. 79/267, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 63 del 13 marzo 1979, riguarda il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sull'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio. L'assicurazione di cui all'art. 1, n. 1, lettera *d*), della predetta direttiva è l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito, denominata «permanent health insurance» (assicurazione malatia, a lungo termine, non rescindibile).

— Il testo dell'art. 33 del testo unico approvato con D.P.R. n. 449/1959 è il seguente:

«Art. 33 (*Disposioni generali*). — L'Istituto nazionale delle assicurazioni, le imprese di capitalizzazione nazionali ed estere ed ogni ente che, come le imprese predette, si proponga, senza condizione relativa alla durata della vita, di pagare somme e di consegnare titoli o altri beni al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti, contributi o conferimenti unici o periodici, effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attività, sono soggetti alle norme del presente testo unico concernenti le assicurazioni sulla vita, che riguardano l'autorizzazione all'esercizio, il capitale, la cauzione, la riserva matematica, le tariffe, le condizioni di polizza e il vincolo delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche. Sono anche soggetti alle altre norme del presente testo unico, in quanto applicabili o compatibili, concernenti le imprese che esercitano l'assicurazione predetta e sono sempre a queste equiparate qualora i conferimenti o contributi e le prestazioni siano esclusivamente in denaro.

Col decreto di autorizzazione sono approvati i tipi dei titoli che importino il diritto a ricevere somme a termine differito poliennale, alla cui emissione intendano eventualmente procedere le imprese e gli enti indicati nel presente articolo».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 674):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 17 aprile 1984.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede redigente, il 18 luglio 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione il 14 novembre 1984, 1° agosto 1985 e approvati gli articoli il 18 settembre 1985.

Relazione scritta e testo degli articoli annunciati il 24 settembre 1985 (atto n. 674/*A* - relatore: sen. REBECCHINI).

Esaminato in aula e approvato il 26 settembre 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3189):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede referente, il 18 novembre 1985, con pareri delle commissioni I, III, IV, V e VI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 27 novembre 1985, 25 febbraio 1986, 8 maggio 1986.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 3 giugno 1986.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 5 giugno 1986 e approvato, con modificazioni, il 12 giugno 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 674-*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 2 ottobre 1986.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 7 ottobre 1986.

86G1087

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7652007) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.